



**REGIONE MARCHE**  
**SERVIZIO POLITICHE AGROALIMENTARI**  
**PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020 – MISURA 5**  
**RIPRISTINO DEL POTENZIALE PRODUTTIVO AGRICOLO DANNEGGIATO DA CALAMITÀ**  
**NATURALI E DA EVENTI CATASTROFICI E INTRODUZIONE DI ADEGUATE MISURE DI**  
**PREVENZIONE**

**Sottomisura 5.1:** sostegno a investimenti in azioni di prevenzione volte a ridurre le conseguenze di probabili calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici – regime di aiuto SA 56390 (2020/XA).

**Obiettivi:** realizzazione di interventi volti alla prevenzione del dissesto idrogeologico, alla salvaguardia dell'efficienza del reticolo idraulico e alla prevenzione degli allagamenti al fine di ridurre gli effetti sul potenziale agricolo da parte di calamità naturali e avversità atmosferiche ed eventi catastrofici. Gli interventi sono complementari ad investimenti strutturali non produttivi effettuati dalle aziende agricole ed all'adozione di tecniche di gestione dei suoli coerenti con la necessità di ridurre i rischi da calamità. Il complesso degli interventi deve essere incluso in progetti territoriali relativi ad accordi agro ambientali d'area.

**Destinatari del bando:**

- a) Imprenditori agricoli singoli o associati;
- b. Comunanze agrarie, Università agrarie, ASBUC, organismi pubblico – privati di gestione associata dei beni agro-silvo-pastorali;
- c. Enti pubblici competenti nella difesa del suolo;
- d. Consorzio di Bonifica delle Marche.

**Annualità: 2020**

**Dotazione finanziaria assegnata:** Prevista dal bando Accordi Agro Ambientali d'Area Tutela del suolo e prevenzione del rischio di dissesto idrogeologico ed alluvioni- DDS 649 /2019 e ss.mm. e ii.

**Scadenza per la presentazione delle domande: 15 ottobre 2020, ore 13.00**

**Responsabile del procedimento**

Responsabile regionale: Gianni Fermanelli  
Tel. 071-806.3887

**Indirizzo e-mail:** [gianni.fermanelli@regione.marche.it](mailto:gianni.fermanelli@regione.marche.it)

## Sommario

<b>1. Definizioni</b>	4
<b>2. Obiettivi e finalità</b>	7
<b>3. Ambito territoriale</b>	7
<b>4. Dotazione finanziaria</b>	7
<b>5. Descrizione del tipo di intervento</b>	7
<b>5.1 Condizioni di ammissibilità al sostegno</b>	7
5.1.1 <i>Requisiti del soggetto richiedente</i>	8
5.1.2 <i>Requisiti del progetto di investimento</i>	9
<b>5.2 Tipologia degli investimenti</b>	10
<b>5.3 Spese ammissibili e non ammissibili</b>	10
5.3.1 <i>Spese ammissibili</i>	10
5.3.2 <i>Spese non ammissibili</i>	12
<b>5.4 Importi ammissibili e percentuali di aiuto</b>	12
5.4.1 <i>Entità dell'aiuto</i>	12
<b>5.5 Selezione delle domande di sostegno</b>	13
5.5.1 <i>Criteri per la selezione delle domande</i>	13
5.5.2 <i>Modalità di formazione della graduatoria</i>	15
<b>6. Fase di ammissibilità</b>	15
<b>6.1 Presentazione della domanda di sostegno</b>	15
6.1.1 <i>Modalità di presentazione delle domande</i>	16
6.1.2 <i>Termini per la presentazione delle domande</i>	17
6.1.3 <i>Documentazione da allegare alla domanda di sostegno a pena di inammissibilità della domanda o dei singoli investimenti</i>	17
6.1.4 <i>Errori sanabili o palesi, documentazione incompleta, documentazione integrativa</i>	20
<b>6.2 Istruttoria di ammissibilità della domanda di sostegno</b>	22
6.2.1 <i>Controlli amministrativi in fase di istruttoria</i>	22
6.2.2 <i>Comunicazione dell'esito dell'istruttoria al richiedente</i>	23
6.2.3 <i>Richiesta di riesame</i>	23
6.2.4 <i>Completamento dell'istruttoria e redazione della graduatoria</i>	24
6.2.5 <i>Pubblicazione della graduatoria e comunicazione di finanziabilità</i>	24
<b>7. Fase di realizzazione e pagamento</b>	24

<b>7.1</b>	<b>Variazioni progettuali</b> .....	25
7.1.1	<i>Presentazione delle domande di variazione progettuale</i> .....	25
7.1.2	<i>Documentazione da allegare alla variante</i> .....	26
7.1.3	<i>Istruttoria delle domande</i> .....	26
<b>7.2</b>	<b>Adeguamenti tecnici e modifiche progettuali non sostanziali</b> .....	27
<b>7.3</b>	<b>Domanda di pagamento dell'anticipo</b> .....	27
7.3.1	<i>Presentazione delle domande</i> .....	27
7.3.2	<i>Istruttoria delle domande</i> .....	28
<b>7.4</b>	<b>Domanda di pagamento di acconto su Stato Avanzamento Lavori (SAL)</b> .....	28
7.4.1	<i>Presentazione delle domande (di pagamento di acconto su SAL)</i> .....	28
7.4.2	<i>Istruttoria delle domande (di pagamento di acconto su SAL)</i> .....	30
<b>7.5</b>	<b>Domanda di pagamento di saldo</b> .....	30
7.5.1	<i>Presentazione delle domande (di pagamento di saldo)</i> .....	30
7.5.2	<i>Istruttoria delle domande (di pagamento di saldo)</i> .....	32
7.5.3	<i>Domande di proroga dei termini per l'ultimazione dei lavori</i> .....	32
<b>7.6</b>	<b>Impegni dei richiedenti</b> .....	33
7.6.1	<i>Disposizioni in materia di informazione e pubblicità</i> .....	33
<b>7.7</b>	<b>Controlli e sanzioni</b> .....	34
<b>7.8</b>	<b>Richieste di riesame e presentazione di ricorsi</b> .....	35
<b>7.9</b>	<b>Informativa trattamento dati personali e pubblicità</b> .....	35

## 1. Definizioni

**ACCORDO AGROAMBIENTALE D'AREA (AAA):** L'accordo agroambientale d'area è inteso come l'insieme degli impegni sottoscritti dagli imprenditori agricoli o da altri soggetti interessati di un particolare limitato territorio a fronte di compensazioni effettuate a valere sulle misure agroambientali del PSR. Le diverse tipologie di accordi integrati territoriali, sono funzionali al perseguimento dei seguenti obiettivi:

- a) Tutela del suolo e prevenzione del rischio di dissesto idrogeologico ed alluvioni (Focus Area 3B)
- b) Tutela della biodiversità (Focus Area 4A)
- c) Tutela delle acque (Focus Area 4B).

**AAA TUTELA DEL SUOLO:** Accordo Agroambientale d'Area Tutela del suolo e prevenzione del rischio di dissesto idrogeologico ed alluvioni (AAA\_TSDA).

**AGEA:** Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura con funzione di Organismo Pagatore (OP) per la Regione Marche.

**AGT -AMBITO DI GESTIONE DELLE TERRE:** Aree geografiche omogenee all'interno dell'Area oggetto dell'Accordo riconoscibili, oltre che per tipo di copertura della superficie, per tipo di "Gestione" significativa in considerazione degli obiettivi dell'accordo AAA di Tutela del suolo e prevenzione del rischio di dissesto idrogeologico (Vedi DGR 1519/2018).

**AUTORITA' DI GESTIONE (AdG):** l'Autorità di gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 è individuata nel Dirigente del Servizio Politiche Agroalimentari della Regione Marche.

**BENEFICIARIO:** soggetto la cui domanda di sostegno risulta finanziabile con l'approvazione della graduatoria, responsabile dell'avvio e dell'attuazione delle operazioni oggetto del sostegno.

**CANTIERABILITÀ:** sono cantierabili le proposte di investimento che, al momento della presentazione della domanda di sostegno, sono corredate da tutti i titoli abilitativi richiesti dalla normativa vigente (autorizzazioni, concessioni, SCIA e similari, permessi, pareri, nulla osta, ecc.).

**CODICE UNICO DI IDENTIFICAZIONE DELLE AZIENDE AGRICOLE (CUAA):** codice fiscale del soggetto beneficiario da indicare in ogni comunicazione o domanda trasmessa agli uffici della pubblica amministrazione.

**COMMISSIONE DI VALUTAZIONE AAA TUTELA DEL SUOLO:** Commissione nominata con apposito atto, incaricata della valutazione dei progetti relativi all'Accordo Agroambientale d'Area, al fine della formulazione della graduatoria di merito.

**COMMISSIONE DI VALUTAZIONE AAA TUTELA DEL SUOLO PER IL RIESAME:** competente per il riesame delle domande è la Commissione di valutazione, integrata dal Dirigente Responsabile dell'accordo, o suo delegato, che la presiede.

**COMITATO DI COORDINAMENTO DELLA MISURA (CCM):** Comitato istituito per il coordinamento e l'omogeneizzazione dell'attività istruttoria per ciascuna misura costituito dai responsabili provinciali e dal responsabile regionale di misura.

**CONTO CORRENTE DEDICATO:** un numero di conto corrente bancario o postale, intestato al beneficiario ed utilizzato per effettuare tutti i pagamenti relativi alla domanda di sostegno e per ricevere il relativo contributo ed indicato nel fascicolo aziendale al momento della presentazione della domanda di pagamento. Gli Enti locali e gli altri Enti pubblici che per legge ne sono obbligati utilizzano il conto corrente della Tesoreria unica.

**DECISIONE INDIVIDUALE DI CONCEDERE IL SOSTEGNO:** provvedimento dell’Autorità di Gestione con il quale viene approvata la graduatoria unica regionale e concesso il contributo ai beneficiari che occupano una posizione utile in graduatoria.

**DOMANDA DI SOSTEGNO:** domanda di sostegno o di partecipazione a un determinato regime di aiuto in materia di Sviluppo Rurale.

**DOMANDA DI PAGAMENTO:** domanda presentata da un beneficiario per ottenere il pagamento.

**FASCICOLO AZIENDALE:** Il fascicolo aziendale è l’insieme delle informazioni relative ai soggetti tenuti all’iscrizione all’Anagrafe agricola, controllate e certificate dagli Organismi pagatori con le informazioni residenti nelle banche dati della Pubblica amministrazione, in particolare del SIAN, ivi comprese quelle del Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC). Il fascicolo aziendale, facendo fede nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni come previsto dall’articolo 25, comma 2, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, è elemento essenziale del processo di semplificazione amministrativa per i procedimenti previsti dalla normativa dell’Unione europea, nazionale e regionale<sup>1</sup>.

**FEASR:** Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale.

**IMPRESA AGRICOLA:** per impresa agricola deve intendersi esclusivamente un’impresa con partita IVA, iscritta alla competente Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura con codice ATECO della categoria A “Agricoltura, silvicoltura e pesca” ed in possesso di Fascicolo aziendale di cui al DPR 503/99 debitamente validato.

**IMPRESA IN DIFFICOLTA’:** l’impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze<sup>2</sup>

- a) nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate;
- b) nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate;
- c) qualora l’impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l’apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;
- d) qualora l’impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione;
- e) nel caso di un’impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni:
  - i) il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell’impresa sia stato superiore a 7,5 e
  - ii) il quoziente di copertura degli interessi dell’impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0;

La condizione di impresa in difficoltà non rileva ai fini dell’applicazione del Regolamento (UE) n. 702 della Commissione del 25/06/2014 *che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli*

---

<sup>1</sup> Il fascicolo contiene quindi le informazioni certificate indicate sopra, ivi incluse le informazioni costituenti il patrimonio produttivo dell’azienda agricola reso in forma dichiarativa e sottoscritto dall’agricoltore, in particolare: a) Composizione strutturale; b) Piano di coltivazione; c) Composizione zootecnica; d) Composizione dei beni immateriali; e) Adesioni ad organismi associativi; f) Iscrizione ad altri registri ed elenchi compresi i sistemi volontari di controllo funzionali all’ottenimento delle certificazioni. (Cfr DM Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n.162 del 12/01/2015 Decreto relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020).

<sup>2</sup> Orientamenti dell’Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (2014/C GUCE 204/1 del 01/07/2014) e del Reg. (UE) n. 702/2014.

107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006 per ovviare ai danni arrecati da calamità naturali, avversità atmosferiche, epizootie e organismi nocivi ai vegetali, incendi, eventi catastrofici (cfr paragrafo 6 dell'art. 1).

**LINEE GUIDA AAA\_TDSA:** Linee guida per la realizzazione degli AAA finalizzati alla "Tutela del Suolo e prevenzione del Rischio di dissesto Idrogeologico ed Alluvioni" (approvate con DGR 1519 del 19/11/2018).

**PAI:** Il Piano per l'assetto idrogeologico (PAI), richiesto dalle LL. 267/98 e 365/00, si configura come stralcio funzionale del settore della pericolosità idraulica ed idrogeologica del Piano generale di bacino previsto dalla L. 183/89. Collegandosi al sito <https://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Paesaggio-Territorio-Urbanistica-Genio-Civile/Piano-assetto-idrogeologico> è possibile desumere le informazioni necessarie.

**PMI:** è da considerarsi "media" un'impresa che occupa meno di 250 persone e realizza un fatturato annuo (fatturato annuo corrisponde alla voce A.1 del conto economico di bilancio), che non supera i 50 milioni di euro o (in alternativa al parametro del fatturato), il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro (il totale di bilancio corrisponde al totale dell'attivo patrimoniale di bilancio). E' definita invece "piccola" un'impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato o (in alternativa al parametro del fatturato) il cui totale di bilancio annuo non supera i 10 milioni di euro. E' definita, infine, "micro impresa" un'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato o (in alternativa al parametro del fatturato) un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.

**PROGETTO DELL'ACCORDO AGROAMBIENTALE D'AREA:** Il *progetto d'area* prevede una serie di azioni collettive, finalizzate ad un obiettivo agro ambientale che coinvolgono un insieme di aziende ricadenti nell'area oggetto di intervento. Le azioni di tutela inserite nel Progetto sono il risultato di un processo di condivisione da parte degli agricoltori, delle problematiche ambientali, degli obiettivi di tutela e delle misure di protezione adottate.

**RICHIEDENTE:** soggetto che presenta domanda di sostegno.

**SIAN:** Sistema Informativo Agricolo Nazionale.

**SIAR:** Sistema Informativo Agricolo Regionale.

**SOGGETTI PARTECIPANTI AGLI AAA:** Tutti i soggetti che sottoscrivono l'accordo agroambientale d'area.

**SOGGETTO PROMOTORE:** Il Soggetto promotore è portatore di interessi per conto di tutti gli operatori che aderiscono al progetto d'area. Il Soggetto Promotore dell'Accordo Tutela del suolo può essere rappresentato da un singolo Comune o può essere costituito da una aggregazione di soggetti pubblici e privati del territorio dell'AAA (es. associazione di Comuni, associazione di agricoltori, Consorzio di Bonifica, organismi pubblico – privati di gestione associata dei beni agro-silvo-pastorali, Enti gestori delle aree protette) che ha sempre come capofila un Comune. Il Comune capofila/promotore ha tutto o parte del proprio ambito territoriale incluso nell'area dell'Accordo.

**STRUTTURA DECENTRATA AGRICOLTURA DELLA REGIONE MARCHE (SDA):** la struttura decentrata agricoltura territorialmente competente per la presa in carico delle domande, che assicura le attività di protocollazione, classificazione e fascicolazione.

**SUPERFICIE AGRICOLA UTILIZZATA (SAU):** Ai fini del PSR 2014/2020, sono escluse dalla SAU le superfici forestali, salvo gli impianti di arboricoltura da legno di cui all'art. 2 della Lr. 6/2005 e le superfici a bosco in attualità di coltura di cui alla L.R.12/2016, le tare, gli incolti e le superfici a pascolo in assenza di un codice allevamento aziendale (allevamento bovino, bufalino, equino, ovino, caprino).

**UO - UNITA' OMOGENEA:** Tratto fluviale che sottende un sub-bacino, sufficientemente omogeneo e confinato sia dal punto di vista energetico che di scambi/effetti con stessi tratti omogenei adiacenti di monte e di valle. Tale tratto può essere delimitato tenendo conto della presenza di opere idrauliche e confluenze importanti,

di aspetti geologici, della suddivisione in corpi idrici superficiali di cui alla DGR n.2108 del 14 dicembre 2009. Le UO vengono individuate secondo i criteri dettati dalla Deliberazione n. 100 dell'Assemblea Legislativa del 29/4/2014 approvata in applicazione alla LR. N. 31 del 12/11/2012 (Vedi DGR 1519/2018) e identificano aree geografiche al cui interno sono compresi il tratto fluviale considerato ed il sub-bacino idrografico ad esso sotteso.

## **2. Obiettivi e finalità**

La sottomisura viene attivata nell'ambito degli Accordi Agroambientale d'Area per la Tutela del suolo e la prevenzione del Rischio di dissesto Idrogeologico ed Alluvioni (AAA\_TSDA), potendo in tal modo "favorire la partecipazione degli agricoltori per la gestione sostenibile del territorio con approcci collettivi" e riconoscendo il notevole vantaggio in termini ambientali nell'effettuare interventi concentrati territorialmente.

Il presente Bando è finalizzato a concedere contributi per investimenti destinati alla realizzazione di interventi volti alla prevenzione del dissesto idrogeologico, alla salvaguardia dell'efficienza del reticolo idraulico idrografico e alla prevenzione degli allagamenti al fine di ridurre gli effetti negativi sul potenziale agricolo da parte di calamità naturali e avversità atmosferiche ed eventi catastrofici.

Gli interventi devono essere inclusi in un progetto di Accordo Agroambientale d'Area presentato ai sensi del bando emanato con Decreto del Dirigente del Servizio Politiche agroalimentari n. 649 del 24/12/2019.

## **3. Ambito territoriale**

La Misura si applica sull'intero territorio della Regione Marche.

Gli interventi da realizzare tramite la richiesta di sostegno debbono essere inclusi in un Progetto di accordo agroambientale d'area, proposti e attuati nell'ambito della delimitazione territoriale dell'area interessata dall'AAA\_TSDA, riferita ad un'unica porzione di territorio regionale, senza soluzione di continuità e individuata secondo le linee guida per la realizzazione degli Accordi Agroambientale d'Area finalizzati alla Tutela del Suolo e prevenzione del Rischio di dissesto Idrogeologico ed Alluvioni, approvate con DGR 1519 del 19/11/2018.

## **4. Dotazione finanziaria**

La dotazione finanziaria assegnata è quella prevista nel bando Accordi Agro Ambientali d'Area Tutela del suolo e prevenzione del rischio di dissesto idrogeologico ed alluvioni - DDS 649 AEA del 24/12/2019 e successive modifiche e integrazioni

## **5. Descrizione del tipo di intervento**

### **5.1 Condizioni di ammissibilità al sostegno**

La mancanza di uno dei requisiti richiesti per i soggetti richiedenti o per il progetto determina l'inammissibilità al sostegno o la decadenza parziale o totale della domanda di sostegno.

### 5.1.1 Requisiti del soggetto richiedente

Il richiedente al momento della presentazione della domanda deve presentare le seguenti condizioni:

1) essere uno dei soggetti indicati al paragrafo 8.2.5.3.1.4 “Beneficiari” dalla scheda della Misura 5, sottomisura 5.1, Operazione A), del PSR Marche 2014/20 e cioè:

- a. Imprenditori agricoli singoli o associati;
- b. Comunanze agrarie, Università agrarie, ASBUC, organismi pubblico – privati di gestione associata dei beni agro-silvo-pastorali;
- c. Enti pubblici competenti nella difesa del suolo;
- d. Consorzio di Bonifica delle Marche.

2) essere iscritto all’anagrafe delle aziende agricole con posizione debitamente validata (Fascicolo Aziendale).

Nel fascicolo aziendale vanno inserite le superfici nella disponibilità del richiedente in relazione al progetto d’intervento proposto, sempreché tale superficie sia identificabile catastalmente.

Gli enti pubblici possono associarsi ai sensi dell’art. 15 della L. n. 241/1990 (Accordi di programma registrati anche solo nel repertorio interno dell’amministrazione pubblica mandataria capofila). Tramite accordo di programma l’ente pubblico richiedente dimostra di avere nella sua disponibilità anche la superficie oggetto di intervento di altro ente in accordo purché lo stesso ne abbia disponibilità come previsto al comma 5) del presente paragrafo.

I richiedenti possono stipulare contratti di mandato (art. 1703 e seguenti del Codice civile), ovvero detenere e/o gestire le superfici oggetto di domanda di sostegno mediante concessione demaniale. Il Contratto di mandato deve essere registrato e allegato alla domanda di sostegno (cfr paragrafo 6.1.3). Tramite contratto di mandato il soggetto richiedente mandatario dimostra di avere nella sua disponibilità anche la superficie oggetto di intervento del mandante purché lo stesso ne abbia disponibilità come previsto al comma 5) del presente paragrafo.

Qualora si ricorra al contratto di mandato in cui vi sia la presenza di un ente soggetto al d. lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii. (Codice dei contratti di appalto) lo stesso dovrà figurare come richiedente, in qualità di capofila, e rispettare il Codice dei contratti di appalto.

Nel caso del contratto di mandato, di accordo di programma di forme aggregate, ciascun soggetto deve detenere nel fascicolo aziendale le proprie particelle.

3) nel caso in cui il soggetto richiedente sia una impresa, non essere un’impresa in difficoltà (cfr. paragrafo 1. *Definizioni*);

4) non essere soggetto all’applicazione dell’articolo 1, paragrafo 5, del Reg. (UE) n. 702/2014 (clausola “Deggendorf”<sup>3</sup> che vieta l’erogazione di aiuti di Stato a coloro che debbano restituire precedenti aiuti giudicati illegali ed incompatibili dalla Commissione);

5) avere la disponibilità delle superfici sulle quali si intende realizzare l’investimento a decorrere dalla data di presentazione della domanda di sostegno e fino al completo adempimento degli impegni assunti con l’adesione al presente bando (vincolo di inalienabilità e di destinazione d’uso di cui al par. 7.6).

---

<sup>3</sup> La clausola “Deggendorf” dispone che:

Fatto salvo l’articolo 30, il presente regolamento (Reg. UE 702/2014 ndr) non si applica:

- a) ai regimi di aiuto che non escludono esplicitamente il pagamento di aiuti individuali a favore di un’impresa destinataria di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno;
- b) agli aiuti ad hoc a favore di un’impresa destinataria di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno.”

La disponibilità deve risultare, a pena di inammissibilità, da:

- a. titolo di proprietà;
- b. titolo di usufrutto;
- c. contratto di affitto scritto e registrato al momento della domanda;
- d. atto di conferimento ad una cooperativa di conduzione o a una società/consorzio/azienda di gestione;
- e. titolarità o concessione demaniale.

6) applicare:

- il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, “Disposizioni per l'attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, nel caso di richiedenti assoggettati;
- il “criterio del minor prezzo” nella scelta tra tre preventivi di soggetti in concorrenza tra loro per l'affidamento dei servizi tecnici di progettazione, direzione lavori, collaudo, ecc.. (cfr paragr. 6.1.3), nel caso in cui i richiedenti non siano soggetti alle disposizioni del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Nel caso di società pubblico private con partecipazione pubblica minoritaria possono applicare, qualora possibile in quanto legittimo, il combinato disposto dell'art. 1, comma 3, del d.lgs 18/04/2016, n. 50, e dell'art. 17, comma 6 del dlgs 19/08/2016, n. 175 “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”.

Le informazioni sulla disponibilità delle superfici saranno desunte dalle rispettive fonti di certificazione del dato, completamente aggiornate in tutte le sezioni e validate prima della presentazione della domanda di adesione, in particolare dal fascicolo aziendale AGEA. Per le informazioni non desumibili in modalità automatica dai corrispondenti sistemi informativi che certificano il dato, il richiedente o l'eventuale soggetto da questi delegato per la presentazione della domanda, garantisce la corrispondenza tra quanto dichiarato in domanda e il dato memorizzato a quella data nella fonte ufficiale.

### *5.1.2 Requisiti del progetto di investimento*

Il progetto deve:

- 1.** raggiungere un punteggio non inferiore a 0,20 da calcolare sulla base di quanto stabilito al paragrafo 5.5;
- 2.** contenere i pertinenti elaborati indicati dal d.lgs 50/2016 per il progetto esecutivo, qualora il richiedente ne sia assoggettato;
- 3.** riguardare interventi previsti in un progetto d'area di un “Accordo agroambientale d'area finalizzato alla tutela del suolo e prevenzione del rischio di dissesto idrogeologico ed alluvioni” redatto ai sensi delle linee guida approvate con dgr 1519/2018.

Il progetto presentato dagli enti pubblici deve stabilire un nesso tra l'investimento proposto e il potenziale produttivo agricolo oggetto della prevenzione. Il nesso è stabilito nell'ambito del progetto di cui al punto 3.

## 5.2 Tipologia degli investimenti

Sono ammissibili gli investimenti per la realizzazione, il miglioramento e l'adeguamento delle strutture aziendali, interaziendali e pubbliche in funzione della riduzione degli effetti sul potenziale produttivo agricolo delle calamità naturali e delle avversità atmosferiche.

In ogni caso, tutti gli investimenti devono essere previsti nel progetto d'area di un "Accordo agroambientale d'area finalizzato alla tutela del suolo e prevenzione del rischio di dissesto idrogeologico ed alluvioni" redatto ai sensi delle linee guida approvate con dgr 1519/2018.

In particolare gli investimenti riguardano:

- A. la prevenzione del dissesto idrogeologico attraverso la realizzazione o l'adeguamento dimensionale di opere volte alla mitigazione degli effetti dei cambiamenti climatici attraverso la migliore regimazione delle acque meteoriche nei terreni agricoli (canali di scolo permanenti, collettori naturali e artificiali). Gli interventi, effettuati a livello di azienda agricola, devono consentire la riduzione del rischio di dissesto idrogeologico, la preservazione della coltivabilità dei terreni agricoli, l'assorbimento di acqua e l'allontanamento degli eccessi idrici. Gli interventi non dovranno essere miglioramenti fondiari (interventi di spietramento, scasso, prosciugamento, o di realizzazione di frutteti, drenaggi, impianti di irrigazione);
- B. la salvaguardia dell'efficienza del reticolo idrografico attraverso la realizzazione di opere, o di miglioramento di quelle preesistenti, volte a garantire la resistenza delle sponde attraverso il consolidamento degli argini (con opere di ingegneria naturalistica, con tagli selettivi della vegetazione, impianto di varietà forestali autoctone) e la regolarità di deflusso delle acque (con opere di ripristino delle sezioni di deflusso). Gli interventi sono effettuati in corsi d'acqua ricadenti su superfici demaniali ove sia dimostrato il nesso tra l'investimento realizzato e la riduzione del rischio di danno al potenziale produttivo agricolo;
- C. realizzazione di opere, o miglioramento delle esistenti, volte alla prevenzione di allagamenti attraverso interventi che favoriscono l'allontanamento delle acque dalle superfici coltivate anche in casi di eventi meteorici estremi. Gli interventi, a carattere comprensoriale, sono prevalentemente realizzati su terreni demaniali, ove sia dimostrato il nesso tra l'investimento realizzato e la riduzione del rischio di danno al potenziale produttivo agricolo, ma possono riguardare anche superfici private.

Per gli investimenti che richiedono una valutazione dell'impatto ambientale ai sensi delle disposizioni del d.lgs 152/2006 e ss. mm. e ii., gli aiuti sono concessi a condizione che il progetto di investimento sia stato oggetto di tale valutazione e abbia ottenuto l'autorizzazione.

Delle tipologie degli interventi ammissibili è riportato apposito elenco nella tabella A allegata al presente bando.

## 5.3 Spese ammissibili e non ammissibili

### 5.3.1 Spese ammissibili

Sono considerate ammissibili le attività avviate e le spese sostenute dal beneficiario dal giorno successivo la data di protocollazione della domanda di sostegno.

Tale disposizione si applica anche alle caparre e agli anticipi, per cui non sono ammissibili se effettuati anteriormente alla data di presentazione della domanda.

Fanno eccezione le spese relative alla progettazione, propedeutiche alla presentazione della domanda, riconducibili a voci di costo per prestazioni immateriali: onorari di liberi professionisti, incentivi ai dipendenti in caso di progettazione interna ai sensi del d.lgs 50/2016, ristoro spese di progettazione. Per tali tipologie sono ammissibili le spese sostenute nei dodici mesi antecedenti la presentazione della domanda di sostegno.

Al fine di verificare il rispetto della eleggibilità della spesa per l'attuazione degli interventi, si farà riferimento alla data risultante dalla dichiarazione di inizio dei lavori certificata dal direttore dei lavori.

Affinché la spesa sia ammissibile, per effettuare i pagamenti relativi alla domanda di sostegno e per ricevere il relativo contributo, è necessario utilizzare un conto corrente bancario o postale dedicato, intestato al beneficiario e indicato nel fascicolo aziendale al momento della presentazione della domanda di pagamento.

Inoltre ciascuna fattura deve recare il dettaglio dei lavori svolti con specifico riferimento all'investimento finanziato oltre l'ID della domanda e gli estremi della sottomisura.

Nel caso di riconoscimento degli incentivi di cui all'art. 113 del dlgs 50/2012 il beneficiario dovrà garantire la massima trasparenza nelle fasi di progettazione e realizzazione degli eventi, nonché di contabilizzazione delle spese sostenute attraverso apposito timesheet del personale coinvolto.

Le spese ammissibili per gli investimenti sono da riferire alle tipologie presenti nel Prezzario ufficiale regionale in materia di lavori pubblici o specifica analisi dei prezzi conforme allo stesso Prezzario, qualora dovuta.

L'IVA, ai sensi dell'art. 69, paragrafo 3, lettera c), del Reg. (UE) n. 1303/2013 è spesa ammissibile se effettivamente sostenuta e non recuperabile in alcun modo dal richiedente l'aiuto. Il beneficiario deve indicare nella domanda di sostegno la base giuridica di riferimento che prova la non recuperabilità, in alcun modo, dell'IVA. Gli enti esponenziali di cui alla l. 168/2017 (tra cui le Comunanze agrarie, le Università agrarie, le ASBUC) e gli organismi pubblico – privati di gestione associata dei beni agro-silvo-pastorali, per il riconoscimento ed il pagamento delle spese sostenute per l'IVA, così come rendicontata in fase di domanda di pagamento del SAL o del saldo, dovranno produrre all'AdG del PSR Marche 2014-2020 gli atti formali di riscontro da parte dell'Agenzia delle Entrate delle loro istanze di interpello o richieste di parere in merito al caso specifico di indetraibilità e quindi irrecuperabilità in alcun modo dell'IVA. Per le imprese agricole singole e associate la spesa per IVA non è ammissibile.

Le spese generali sono ammissibili nel limite complessivo del 10% dell'importo dei lavori e al netto dell'IVA. In particolare sono ammissibili:

- a) onorario per la progettazione degli interventi proposti (elaborati progettuali), compresi gli studi di fattibilità, ed eventuali onorari per consulenti necessari per la redazione del progetto esecutivo;
- b) onorario per la direzione, la contabilità e il collaudo dei lavori.

Nel caso di progettazione e/o direzione lavori interna alla pubblica amministrazione o agli enti assoggettati al d.lgs 50/2016 si fa riferimento al riconoscimento degli incentivi o delle prestazioni relative alle attività di progettazione, studi di fattibilità, direzione, contabilità e il collaudo dei lavori come previsto nel codice dei contratti. La spesa ammissibile in questo caso non potrà essere superiore all'1,6% dell'importo dei lavori. Gli enti renderanno le spese di tale attività allegando i timesheet del personale coinvolto nella redazione, esecuzione e collaudo del progetto.

Nel caso di servizi e forniture affidati da soggetti tenuti al rispetto della normativa degli appalti pubblici, deve essere garantito il rispetto della normativa generale sugli appalti, di cui al Decreto Legislativo n. 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dei decreti di attuazione e delle linee guida ANAC vigenti. Gli affidamenti dei servizi possono essere effettuati anche ai sensi dell'art. 5 del d.lgs 50/2016 e relative disposizioni attuative (comprese le linee guida ANAC). Anche in questo caso gli enti renderanno le spese

di tale attività allegando i timesheet del personale coinvolto nella redazione, esecuzione e collaudo del progetto.

Tutte le suddette spese generali sono ammesse esclusivamente se supportate da elaborati progettuali in cui sia stata apposta la firma e il timbro di un professionista abilitato alle competenze in materia.

Il riconoscimento degli onorari, degli incentivi o delle prestazioni relative alle attività di progettazione, studi di fattibilità, relazioni specialistiche, direzione, contabilità e il collaudo dei lavori sono ammissibili nel limite degli importi calcolati ai sensi del Decreto ministeriale 17 giugno 2016 purché nel limite complessivo del 10% dell'importo dei lavori e al netto dell'IVA.

### 5.3.2 Spese non ammissibili

Non sono ammesse le seguenti voci di spesa:

- a) imposte, oneri e tasse, esclusi l'IVA non recuperabile in alcun modo e i contributi previdenziali per le prestazioni professionali (EPAP e CPDEL se versata dall'ente entro i termini di legge);
- b) costi per l'apertura, la tenuta e gli interessi passivi dei conti correnti;
- c) spese legali;
- d) spese non riconducibili al Prezzario ufficiale regionale in materia di lavori pubblici vigente al momento della presentazione della domanda di aiuto;
- e) spese per opere pubbliche di prevenzione che non dimostrano un nesso diretto e prevalente tra l'investimento intrapreso ed il potenziale produttivo agricolo e che non sono funzionali agli obiettivi previsti dall'accordo d'area di cui è parte integrante;
- f) spese per investimenti avviati anteriormente alla data di presentazione della domanda di sostegno fatto salvo quanto previsto al precedente paragrafo 5.3.1. per le spese relative alla progettazione, propedeutiche alla presentazione della domanda;
- g) spese per investimenti allocati in territori extra-regionali;
- h) spese per acquisizione di aree;
- i) mancato guadagno conseguente alla calamità naturale, all'avversità atmosferica o all'evento catastrofico e le spese relative alla manutenzione ordinaria e straordinaria;
- j) spese per interventi previsti in altre domande di aiuti pubblici;
- k) spese per stipula di polizze fidejussorie.

## 5.4 Importi ammissibili e percentuali di aiuto

### 5.4.1 Entità dell'aiuto

E' stabilito un massimale di aiuto pari a 300.000,00 Euro per ogni domanda di sostegno.

L'aiuto è concesso in conto capitale sulle spese ammissibili sostenute e regolarmente rendicontate fino ad una percentuale massima come rappresentato nella sottostante tabella

Beneficiario	Tipo di intervento (par. 5.2 del bando)		
	A – regimazione delle acque	B – opere reticolo idrografico	c – opere per l'allontanamento delle acque
Imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del cc singoli o associate (comprese le Comunanze agrarie, Università agrarie, ASBUC, organismi pubblico – privati di	<b>80%</b>	<b>80%</b>	<b>80%</b>

gestione associata dei beni agro-silvo-pastorali)			
Consorzio di Bonifica delle Marche		<b>70%</b>	<b>70%</b>
Enti pubblici non economici (Comuni, Unione dei Comuni, ecc..) (l.r. 13/1999 e ss. mm. e ii)		<b>80%</b>	<b>80%</b>

Il sostegno è concesso nelle condizioni previste dal regime di aiuto SA 56390 (2020/XA), istituito ai sensi dell'art. 34 del Regolamento di esenzione per il settore agricolo e forestale Reg. UE n. 702/2014 del 25/06/2014, approvato con DGR n. 1577 del 16/12/2019). Si applicano le "Condizioni generali di validità dei regimi di aiuto di Stato e di ammissibilità delle operazioni soggette alle regole sugli aiuti di Stato", allegato B della deliberazione di Giunta regionale del 25/03/2016, n. 262.

## 5.5 Selezione delle domande di sostegno

### 5.5.1 Criteri per la selezione delle domande

L'attribuzione del punteggio di priorità, con cui è stabilita la posizione di ogni domanda in graduatoria unica regionale, avviene valutando ciascuna delle seguenti tipologie di priorità a cui viene attribuito un peso in % su un totale di 100 come riportato in tabella.

<b>CRITERI DI SELEZIONE E PESI</b>	<b>PESO %</b>
A. grado di pericolosità idrogeologica dell'area oggetto di intervento	40%
B. rilevanza, in termini di potenziale mitigazione dei fenomeni alluvionali, degli interventi pubblici proposti	30%
C. grado di partecipazione degli agricoltori dell'area alle misure di prevenzione attivate a livello aziendale, in termini di superficie percentuale dell'area coinvolta	30%
<b>TOTALE</b>	<b>100%</b>

Per ciascuna tipologia di priorità viene assegnato un punteggio in base ai seguenti parametri:

<b>A. Grado di pericolosità idrogeologica dell'area oggetto di intervento</b>	<b>Punti</b>
- interventi in area PAI classificata P4 - Grado di pericolosità molto elevata in relazione al potenziale produttivo agricolo	<b>1</b>
- interventi in area PAI classificata P3 - Grado di pericolosità elevata in relazione al potenziale produttivo agricolo	<b>0,6</b>

- interventi in area PAI classificata P2 - Grado di pericolosità media in relazione al potenziale produttivo agricolo	<b>0,3</b>
- interventi in area PAI classificata P1 - Grado di pericolosità moderata in relazione al potenziale produttivo agricolo	<b>0</b>

Agli interventi proposti nel progetto viene attribuito il punteggio sulla base del grado di pericolosità ove ricade la superficie della UO o della AGT sottesa.

Qualora l'intervento ricada parzialmente in una delle classificazioni di cui sopra il punteggio sarà riferito all'area ove vi sia la prevalenza economica dell'intervento.

Al fine di uniformare l'attribuzione dei punteggi nei diversi PAI che interessano il territorio regionale, dove l'indice di pericolosità è indicato con il valore H verrà valutato come il corrispondente valore P (P4 = H4, P3 = H3, P2 = H2, P1 = H1).

L'attribuzione dei punteggi verrà effettuata sulla base del Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) vigente alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di sostegno, considerando anche, ove presenti, gli aggiornamenti ai PAI vigenti approvati o adottati in via definitiva coerentemente con le previsioni normative.

<b>B. Rilevanza, in termini di potenziale mitigazione dei fenomeni alluvionali, degli interventi pubblici proposti</b>	<b>Punti</b>
- Superficie agricola dell'area connessa all'intervento di mitigazione superiore al +100% rispetto alla media delle superfici dei progetti presentati	1
- Superficie agricola dell'area connessa all'intervento di mitigazione compresa tra il +25% e il +100% rispetto alla media delle superfici dei progetti presentati	0,75
- Superficie agricola dell'area connessa all'intervento di mitigazione compresa tra il -25% e il +25% rispetto alla media delle superfici dei progetti presentati	0,5
- Superficie agricola dell'area connessa all'intervento di mitigazione compresa tra il -75% e il -25% rispetto alla media delle superfici dei progetti presentati	0,1
- Superficie agricola dell'area connessa all'intervento di mitigazione minore del -75% rispetto alla media delle superfici dei progetti presentati	0

La superficie agricola dell'area connessa all'intervento di mitigazione è quella della UO o della AGT sottesa all'intervento.

<b>C. Grado di partecipazione degli agricoltori dell'area alle misure di prevenzione attivate a livello aziendale, in termini di superficie percentuale dell'area coinvolta</b>	<b>Punti</b>
- Grado di partecipazione doppio (+100%), in termini di superficie agricola coinvolta in misure di prevenzione attivate a livello aziendale, rispetto alla media della superfici coinvolte dai diversi progetti d'area presentati	1
Grado di partecipazione compreso tra il +25% e il +100%, in termini di superficie agricola coinvolta in misure di prevenzione attivate a livello aziendale, rispetto alla media della superfici coinvolte dai diversi progetti d'area presentati	0,75

- Grado di partecipazione compresa tra il -25% e il +25%, in termini di superficie agricola coinvolta in misure di prevenzione attivate a livello aziendale, rispetto alla media della superfici coinvolte dai diversi progetti d'area presentati	0,5
- Grado di partecipazione minore del -25%, in termini di superficie agricola coinvolta in misure di prevenzione attivate a livello aziendale, rispetto alla media della superfici coinvolte dai diversi progetti d'area presentati	0

La superficie agricola dell'area connessa all'intervento di mitigazione è quella della UO o della AGT sottesa all'intervento.

### 5.5.2 Modalità di formazione della graduatoria

Per ogni scadenza è prevista la formazione di una graduatoria unica regionale che verrà redatta secondo le seguenti modalità:

1. si attribuiranno i punteggi previsti per ciascun criterio (A-B-C);
2. si calcherà il punteggio finale, espresso come somma ponderata dei punteggi relativi a ciascun criterio (A-B-C) moltiplicati per i rispettivi pesi di cui alla tabella tipologia delle priorità.

Sono ammesse alla graduatoria le sole domande di aiuto che conseguono un **punteggio minimo pari a 0,20**.

Le domande verranno finanziate in ordine decrescente di punteggio fino alla concorrenza della dotazione finanziaria di ciascun bando.

A parità di punteggio ottenuto viene assegnata priorità decrescente all'intervento che si sviluppa nelle aree D e C3, C2, C1, A.

L'effettivo finanziamento dei progetti è comunque condizionato all'approvazione e finanziamento del progetto d'area di un "Accordo agroambientale d'area finalizzato alla tutela del suolo e prevenzione del rischio di dissesto idrogeologico ed alluvioni" redatto ai sensi delle linee guida approvate con dgr 1519/2018.

Tutti i requisiti di selezione dichiarati al momento della presentazione della domanda di sostegno sono verificati nel corso dell'istruttoria della domanda. Nello svolgimento dell'istruttoria non possono essere attribuite priorità non dichiarate dal richiedente.

## 6. Fase di ammissibilità

### 6.1 Presentazione della domanda di sostegno

I termini del procedimento sono fissati in 120 giorni, decorrenti dal giorno successivo alla scadenza del bando. A norma di quanto stabilito dall'art. 2 L. 241/90. I termini del procedimento possono essere sospesi, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, per l'acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni.

La comunicazione, ai sensi dell'art. 10 bis della L. n. 241/1990, degli esiti dell'istruttoria effettuata ai richiedenti per l'eventuale presentazione di memorie ai fini del riesame (cfr. 6.2.3) interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine indicato. Il termine perentorio per la presentazione di tali memorie è fissato in 10 giorni.

### 6.1.1 Modalità di presentazione delle domande

L'istanza, dovrà essere presentata esclusivamente tramite SIAR tramite accesso al seguente indirizzo: <http://siar.regione.marche.it> mediante:

- **caricamento su SIAR** dei dati previsti dal modello di domanda;
- **caricamento su SIAR** degli allegati;
- **sottoscrizione** della domanda da parte del richiedente **in forma digitale** mediante specifica smart card (Carta Raffaello), o altra carta servizi abilitata al sistema; è a carico dei richiedenti la verifica preventiva della compatibilità con il sistema della carta servizi che intendono utilizzare.

Non saranno accolte domande presentate con altre modalità di trasmissione.

L'utente può caricare personalmente nel sistema la domanda o rivolgersi a strutture già abilitate all'accesso al SIAR, quali Centri di Assistenza Agricola (CAA) riconosciuti e convenzionati con la Regione Marche o ad altri soggetti abilitati dall'A.d.G. del PSR Marche 2014/2020.

Oltre ai dati identificativi del richiedente, la domanda deve contenere la dichiarazione:

- a) di non aver ottenuto altri contributi pubblici per la realizzazione degli investimenti di cui si chiede il sostegno;
- b) di essere a conoscenza che l'aiuto è soggetto alle norme sugli aiuti di Stato per cui sarà riportato sul Registro Nazionale degli aiuti di stato ovvero sul SIAN ai sensi del DECRETO 31 maggio 2017, n. 115 "Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni";
- c) di non essere soggetto all'applicazione dell'articolo 1, paragrafo 5, del Reg. (UE) n. 702/2014 (clausola "Deggendorf"<sup>4</sup> che vieta l'erogazione di aiuti di Stato a coloro che debbano restituire precedenti aiuti giudicati illegali ed incompatibili dalla Commissione);
- d) dell'assunzione degli impegni descritti al paragraf. 7.6 del presente bando:
  1. realizzare gli investimenti in modo conforme rispetto alle finalità della misura e coerente con il progetto esecutivo approvato ed ammesso a contributo;
  2. garantire la destinazione d'uso degli investimenti realizzati per le medesime finalità per cui sono stati finanziati dal presente bando per un periodo di 10 anni per gli investimenti immobiliari a decorrere dalla data di adozione del Provvedimento di autorizzazione al pagamento del saldo finale (Decreto del Dirigente);
  3. non alienare le strutture e infrastrutture finanziate dal presente bando per un periodo di 5 anni, a decorrere dalla data di adozione del Provvedimento di autorizzazione al pagamento del saldo finale (Decreto del Dirigente);
  4. presentare la rendicontazione entro 24 mesi dalla data di comunicazione di finanziabilità, ferma restando l'eventuale proroga richiesta e concessa;

---

<sup>4</sup> La clausola "Deggendorf" dispone che:

Fatto salvo l'articolo 30, il presente regolamento (Reg. UE 702/2014 ndr) non si applica:

- a) ai regimi di aiuto che non escludono esplicitamente il pagamento di aiuti individuali a favore di un'impresa destinataria di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno;
- b) agli aiuti ad hoc a favore di un'impresa destinataria di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno."

5. conservare a disposizione degli uffici della Regione Marche, della Commissione Europea, nonché dei tecnici incaricati, la documentazione originale di spesa dei costi ammessi a contributo per i 5 anni successivi alla liquidazione del saldo del contributo;
6. consentire l'accesso alle aree ed alle sedi del beneficiario ed un'agevole consultazione della documentazione da parte degli organi incaricati dei controlli, in ogni momento e senza restrizioni;
7. restituire senza indugio, anche mediante compensazione con importi dovuti da parte degli Organismi Pagatori, le somme eventualmente percepite in eccesso quale aiuto, ovvero sanzioni amministrative, così come previsto dalle disposizioni e norme nazionali e comunitarie;
8. dare adeguata pubblicità al finanziamento pubblico, secondo gli obblighi riportati nell'Allegato III, Parte 1 punto 2 e Parte 2 punti 1 e 2 del Reg. di esecuzione (UE) n. 808/14 (cfr. paragrafo 7.6.1.).

### *6.1.2 Termini per la presentazione delle domande*

La domanda di sostegno può essere presentata fino al giorno **15 ottobre 2020 ore 13.00**, termine perentorio. La domanda deve essere corredata di tutta la documentazione richiesta dal presente bando al paragrafo 6.1.3.

#### **Il richiedente può presentare più domande.**

Saranno dichiarate inammissibili:

- le domande presentate oltre il termine di scadenza;
- le domande sottoscritte da persona diversa dal legale rappresentante o da soggetto espressamente delegato o prive di sottoscrizione.

La verifica viene effettuata entro 10 giorni decorrenti dal giorno successivo alla scadenza di presentazione delle domande.

### *6.1.3 Documentazione da allegare alla domanda di sostegno a pena di inammissibilità della domanda o dei singoli investimenti*

#### **Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:**

1. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del richiedente riportante, qualora pertinenti in relazione agli investimenti richiesti:
  - a. gli estremi e la data delle autorizzazioni, le concessioni, la SCIA e similari, i permessi, i pareri, i nulla osta, le comunicazioni, ecc., per la realizzazione del progetto esecutivo con indicazione degli atti autorizzativi richiesti e rilasciati dalle autorità competenti (allegato 1).
  - b. la recuperabilità o meno dell'IVA in relazione al proprio regime IVA ed alla base giuridica applicabile (allegato 2);
2. progetto esecutivo:

il progetto esecutivo deve determinare, in ogni dettaglio, i lavori da realizzare ed i costi da sostenere in modo da identificare ogni elemento progettuale per forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo.

Il progetto deve essere corredato della documentazione (elaborati) prevista dagli articoli da 33 a 42 del DPR n. 207/2010 e ss.mm.ii. I beneficiari richiedenti soggetti al Codice dei contratti pubblici devono conservare agli atti il Capitolato speciale d'appalto e lo Schema di contratto (art. 43 d.P.R. n. 207/2010) potendolo non allegare alla domanda di sostegno.

Nella Relazione generale andranno indicati anche i seguenti aspetti:

- a) l'identificazione geografica dell'AGT -Ambito di Gestione delle Terre e dell'UO - Unità omogenea (cfr definizioni) in cui l'intervento ricade, coerentemente al Progetto dell'AAA TSDA;

- b) le necessità della realizzazione dell'intervento proposto richiamando le problematiche riscontrate negli AGT -Ambito di Gestione delle Terre e nelle UO - Unità omogenee e le criticità evidenziate all'interno dell'area oggetto dell'AAA TSDA;
- c) la descrizione degli interventi di progetto anche in relazione al raggiungimento delle condizioni di sicurezza che l'opera garantisce;
- d) identificazione della classificazione (P1, P2, P3 o P4) delle aree PAI comprese all'interno delle aree oggetto di intervento (superfici agricole delle AGT e UO connesse all'intervento) e calcolo del punteggio attribuibile per il criterio di selezione A del paragrafo 5.5.1. I riferimenti del PAI (Progetto del Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico) sono desumibili da <https://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Paesaggio-Territorio-Urbanistica-Genio-Civile/Piano-assetto-idrogeologico>. Qualora la superficie agricola della UO o della AGT connessa all'intervento ricada parzialmente in una delle classificazioni di cui sopra il punteggio sarà attribuito in funzione dell'entità economica dell'investimento, per cui la relazione dovrà produrre specifico dettaglio per individuare l'importo dei lavori prevalente in relazione alla classificazione di pericolosità delle aree PAI;

#### Relazioni specialistiche.

- Per la delineazione delle AGT con all'interno le superfici agricole connesse all'intervento di mitigazione dei fenomeni alluvionali degli interventi pubblici proposti (**criterio di selezione B. del paragrafo 5.5.1**) si fa riferimento alle aree delimitate a rischio di esondazione nelle mappe di pericolosità e rischio di alluvione (Direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni -Direttiva Alluvioni o Floods Directive – FD- che è stata recepita con D.Lgs. 49/2010), reperibili sul sito <https://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Paesaggio-Territorio-Urbanistica-Genio-Civile/Direttiva-alluvioni#9371> Piano-di-Gestione-(PGR). Andrà prodotto il relativo stralcio cartografico con quantificazione della superficie agricola connessa all'intervento.
- Per la quantificazione della partecipazione degli agricoltori dell'area alle misure di prevenzione attivate a livello aziendale (**criterio di selezione C. del paragrafo 5.5.1**) per ogni domanda dovrà essere calcolata l'estensione della superficie agricola aziendale, coinvolta dagli interventi proposti nel progetto. Andrà prodotto il relativo stralcio planimetrico geografico catastale con quantificazione della superficie.
- Qualora si preveda di attivare interventi in AGT (ambito di gestione delle terre) "AREE CON PRESENZA DI DISSESTI CONNESSE A SUPERFICI COLTIVATE" (a ridosso di aree vietate alla coltivazione), di cui alla tabella A al presente bando, si deve contestualizzare l'intervento proposto tramite Relazione tecnica, redatta da tecnico abilitato alle competenze in materia, contenente:
  - ✓ lo stralcio cartografico del PAI vigente e i relativi vincoli connessi;
  - ✓ la delineazione geografica dell'area con la quantificazione della superficie agricola interessata.

#### Con gli elaborati si dovranno produrre:

- corografia digitale dell'Area oggetto dell'AAA\_TSDA con riportate le perimetrazioni/campiture delle eventuali aree naturali protette nazionali o regionali e gli eventuali siti della Rete Natura 2000 e gli AGT e UO di progetto compresi all'interno dell' AAA\_TSDA;
- planimetria in scala non inferiore a 1:5.000, con riportata l'area/e di intervento, e i punti di vista fotografici;
- planimetria in scala non inferiore a 1:5.000, con riportati i punti di intervento ed i riferimenti catastali (Foglio e Particella) con campiture diverse a seconda del tipo di proprietà (demaniale, altra proprietà pubblica, domini collettivi ai sensi della l. 168/2017, privata);
- sezioni e particolari costruttivi;

- documentazione fotografica (con i riferimenti riportati su planimetria);
- piano di manutenzione;
- manuale/piano di gestione dell'intervento a carico del beneficiario e degli altri soggetti che hanno sottoscritto l'AAA\_TSDA;
- piano di sicurezza e di coordinamento e quadro di incidenza della manodopera;
- cronoprogramma;
- elenco dei prezzi unitari;
- computo metrico estimativo. Per le voci di costo non presenti o non assimilabili a quelle del Prezzario ufficiale regionale in materia di lavori pubblici sono da redigere analisi dei prezzi per la determinazione del prezzo unitario, così come previsto dallo stesso Prezzario;
- quadro economico. La voce imprevisti non determina spesa ammissibile. L'eventuale inserimento di lavori in economia può determinare spesa ammissibile solo se adeguatamente determinata in fase di progetto in lavorazioni da eseguire e costo determinato ai sensi del Prezzario di cui al punto precedente e realizzati tramite affidamento ad un operatore economico, ai sensi del d.lgs 50/2016 qualora assoggettato. Le spese per gli affidamenti dei servizi tecnici (di progettazione, direzione lavori e collaudo) sono determinate sulla base del Decreto ministeriale 17 giugno 2016 di cui dovrà prodursi specifica dimostrazione di calcolo anche nel caso di incentivi di cui all'art. 113 del dlgs 50/2016;

Gli elaborati di progetto, in relazione alle caratteristiche del contesto paesistico ambientale interessato ed alla tipologia di intervento, possono essere integrati con i seguenti elaborati redatti per:

- valutazione di incidenza (studio di incidenza)
- nulla osta da parte degli Enti Parco.

Nel caso in cui la documentazione richiesta fosse già in possesso dell'Amministrazione regionale, sarà sufficiente allegare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445 del 28 dicembre 2000 sottoscritta ai sensi del 3° comma dell'art.38 del DPR menzionato, con l'indicazione della struttura regionale presso la quale è depositata e gli estremi del procedimento cui si riferisce (allegato 7).

Il progetto esecutivo deve essere sottoscritto/i digitalmente dal progettista incaricato.

Per i richiedenti non soggetti alle procedure del d.lgs 50/2016 non costituisce motivo di inammissibilità della domanda l'assenza del piano di manutenzione e del piano di sicurezza di coordinamento e quadro di incidenza della manodopera.

3. copia dell'atto di approvazione del progetto esecutivo, nel caso di ente pubblico o soggetto richiedente amministrato da organi collegiali;
4. se del caso, contratto di mandato registrato, sottoscritto dal mandatario e dai legali rappresentanti dei soggetti mandanti, con l'indicazione delle particelle catastali messe a disposizione per la domanda di sostegno e l'esecuzione dei lavori;
5. nel caso di richiedenti soggetti all'applicazione del Codice dei contratti pubblici check list di autovalutazione AGEA degli appalti che si intendono porre in essere (check list "pre gara") in relazione all'importo del contributo richiesto che, al netto di IVA, costituirà la base di gara per l'affidamento dei lavori. Nel caso dei servizi tecnici appaltati esternamente all'ente soggetto al d.lgs 50/2016 andrà prodotta la check list di autovalutazione AGEA "post gara" in relazione alla specifica modalità di affidamento degli incarichi. Le check list specifiche sono scaricabili dall'apposita sezione del SIAR <https://siar.regione.marche.it/web/public/downloaddocumenti.aspx>. Le check list sono sottoscritte dal RUP;

6. per l'esecuzione dei servizi tecnici, nel caso di investimenti di richiedenti non soggetti all'applicazione del d.lgs 50/2016, n. 3 preventivi dettagliati di spesa, datati e firmati da chi li ha emessi, di cui uno prescelto (quello di minor prezzo), e altri due di raffronto, forniti da professionisti abilitati alle competenze in materia, diversi ed in concorrenza tra loro e che distinguano gli oneri relativi alle varie fasi: progettazione, direzione dei lavori, contabilità, certificazione della regolare esecuzione, collaudo. L'importo del preventivo prescelto, previa dimostrazione di calcolo, dovrà risultare nei limiti dei corrispettivi di cui alle tabelle del D.M. 17 giugno 2016 "Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016;
7. nel caso di richiedente impresa/soggetto di diritto privato, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, a firma del responsabile della tenuta della contabilità, anche a fini fiscali, con incarico conferito dal legale rappresentante, relativo allo stato di difficoltà o meno dell'impresa e che il richiedente non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e di non avere procedure esecutive in corso (allegato 3).

**Costituisce motivo di inammissibilità della domanda l'assenza, al momento della presentazione della stessa, dei documenti di cui ai punti 1, 2, 4, e 6 del presente paragrafo.**

**Gli elaborati grafici dovranno essere allegati alla domanda anche in formato digitale georiferito (tipo file .shp utilizzato da software di georeferenziazione) e dovranno contenere i layers relativi alle aree PAI in cui sono inseriti anche i tematismi relativi alle aree protette e ai siti Natura 2000.** L'eventuale assenza dei files .shp al momento della presentazione della domanda non è motivo di inammissibilità della domanda.

#### *6.1.4 Errori sanabili o palesi, documentazione incompleta, documentazione integrativa*

##### **Errori sanabili o palesi:**

"Le domande di aiuto, le domande di sostegno o le domande di pagamento e gli eventuali documenti giustificativi forniti dal richiedente o dal beneficiario possono essere corretti e adeguati in qualsiasi momento, dopo essere stati presentati, in caso di errori palesi riconosciuti dall'autorità competente sulla base di una valutazione complessiva del caso particolare e purché il beneficiario abbia agito in buona fede. L'autorità competente può riconoscere errori palesi solo se possono essere individuati agevolmente durante un controllo amministrativo delle informazioni indicate nei documenti di cui al primo comma"<sup>5</sup>.

Si considera errore palese quindi quello rilevabile dall'Amministrazione sulla base delle ordinarie attività istruttorie.

Il richiedente o il beneficiario può chiedere la correzione di errori palesi commessi nella compilazione di una domanda, intesi come errori relativi a fatti, stati o condizioni posseduti alla data di presentazione della domanda stessa e desumibili da atti, elenchi o altra documentazione in possesso di AGEA, dell'ufficio istruttore o del richiedente.

Vengono indicate talune tipologie di errori che possono essere considerate come errori palesi:

- errori materiali di compilazione della domanda e degli allegati, salvo quelli indicati al punto successivo;
- incompleta compilazione di parti della domanda o degli allegati, salvo quelli indicati al punto successivo;

---

<sup>5</sup> (art. 4 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 809/2014 DELLA COMMISSIONE del 17 luglio 2014) Il regolamento prevede inoltre "Qualora l'autorità competente non abbia ancora informato il beneficiario degli eventuali errori contenuti nella domanda di aiuto o nella domanda di pagamento né abbia annunciato un controllo in loco, i beneficiari dovrebbero essere autorizzati a ritirare le loro domande di aiuto o domande di pagamento o parti di esse in qualsiasi momento. Essi dovrebbero inoltre essere autorizzati a correggere o adeguare gli errori palesi, che in alcuni casi devono essere riconosciuti dalle autorità nazionali, contenuti nelle domande di aiuto o nelle domande di pagamento o negli eventuali documenti giustificativi.

- errori individuati a seguito di un controllo di coerenza (informazioni contraddittorie: incongruenze nei dati indicati nella stessa domanda, incongruenze nei dati presenti nella domanda e nei relativi allegati).

#### **NON si considerano errori palesi:**

- la mancata o errata indicazione degli interventi oggetto della domanda;
- la mancata presentazione della documentazione considerata essenziale per l'ammissibilità;
- la mancata o errata documentazione relativa alle condizioni di accesso o ai requisiti utili al calcolo dei punteggi di priorità.

**In ogni caso la correzione di errore palese NON può MAI determinare l'aumento del punteggio dichiarato nella domanda di sostegno.**

#### **Delega, variazioni, integrazioni e modalità di comunicazione**

Nel caso in cui il richiedente non intenda interagire personalmente con gli uffici regionali nella trattazione della propria istanza ha facoltà di delegare alcune attività ad altro soggetto. In tal caso deve trasmettere alla competente Struttura Decentrata Agricoltura provinciale una specifica nota, sottoscritta nei modi sotto indicati, contenente:

- i dati del soggetto che ha accettato la delega;
- le attività delegate.

La delega, salvo diversa indicazione contenuta nella comunicazione, ha valore per le attività indicate sino al termine della trattazione della pratica.

La delega deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente e corredata di documento di identità del medesimo ai sensi dell'art. 38, comma 3bis del DPR n. 445/2000, con le modalità previste dallo stesso articolo.

Il soggetto richiedente, dopo la presentazione della domanda, è tenuto a comunicare agli uffici istruttori le eventuali necessarie variazioni riguardanti i dati esposti nella domanda di sostegno e nella documentazione allegata (6).

Le comunicazioni trasmesse dal richiedente successivamente alla scadenza del termine per la presentazione della domanda e riguardanti dati rilevanti per l'ammissibilità o per l'attribuzione di punteggi non saranno tenute in considerazione ai fini della determinazione dell'esito istruttorio a meno che i dati trasmessi comportino variazioni tali da compromettere l'ammissibilità o da comportare la riduzione dei punteggi da attribuire; in tal caso si provvede a prenderne atto e ad effettuare la valutazione in base alla nuova documentazione prodotta.

Si prevede che le comunicazioni del beneficiario siano effettuate tramite PEC<sup>7</sup>.

#### **Invio di documentazione integrativa**

---

<sup>6</sup> Nella fattispecie non sono comprese le "varianti" che possono essere invece presentate successivamente alla formazione della graduatoria disciplinate al paragr...7.1. del presente bando.

<sup>7</sup> Codice amm. Digitale - Art. 5-bis Comunicazioni tra imprese e amministrazioni pubbliche (Articolo inserito dall'art. 4, comma 2, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.) 1. La presentazione di istanze, dichiarazioni, dati e lo scambio di informazioni e documenti, anche a fini statistici, tra le imprese e le amministrazioni pubbliche avviene esclusivamente utilizzando le tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Con le medesime modalità le amministrazioni pubbliche adottano e comunicano atti e provvedimenti amministrativi nei confronti delle imprese. 2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro per la semplificazione normativa, sono adottate le modalità di attuazione del comma 1 da parte delle pubbliche amministrazioni centrali e fissati i relativi termini (Il provvedimento previsto dal presente comma è stato emanato con D.P.C.M. 22 luglio 2011). 3. DigitPA, anche avvalendosi degli uffici di cui all'articolo 17, provvede alla verifica dell'attuazione del comma 1 secondo le modalità e i termini indicati nel decreto di cui al comma 2. 4. Il Governo promuove l'intesa con regioni ed enti locali in sede di Conferenza unificata per l'adozione degli indirizzi utili alla realizzazione delle finalità di cui al comma 1.

Qualora per lo svolgimento della istruttoria sia necessario acquisire ulteriore documentazione, al richiedente viene inviata una richiesta motivata contenente l'elenco completo dei documenti da integrare nonché il **termine di 20 giorni** entro il quale dovrà essere prodotta la documentazione richiesta, **esclusivamente attraverso il SIAR**, con l'avvertimento che, anche in assenza, l'istruttoria verrà comunque conclusa.

Il SIAR non consentirà la presentazione della documentazione oltre i termini, che decorrono dalla ricezione della richiesta di documentazione integrativa o, nel caso di mancata consegna per causa imputabile al destinatario (es. violazione dell'obbligo da parte dei richiedenti di mantenere una casella di PEC funzionante), dalla data di invio della comunicazione tramite PEC.

## 6.2 Istruttoria di ammissibilità della domanda di sostegno

### 6.2.1 Controlli amministrativi in fase di istruttoria

I **controlli amministrativi** sulla totalità delle domande sono relativi agli elementi anagrafici della domanda e di incrocio con altre misure del PSR e con altri regimi di aiuto, nonché agli elementi **che è possibile e appropriato verificare mediante questo tipo di controlli**.

Essi comprendono controlli incrociati con altri sistemi e tengono conto dei risultati delle verifiche di altri servizi o enti al fine di evitare ogni pagamento indebito di aiuto.

I controlli amministrativi sono inoltre volti a definire che la spesa relativa a ciascun intervento richiesto risulti funzionale al raggiungimento degli obiettivi e che la stessa per essere ammissibile sia:

1. imputabile ad un'operazione finanziata dal bando;
2. pertinente rispetto all'azione ammissibile e che risulti conseguenza diretta dell'azione stessa;
3. congrua rispetto all'azione ammessa e che comporti costi commisurati alla dimensione del progetto;
4. necessaria per attuare l'azione o il programma di lavoro oggetto della sovvenzione;
5. ragionevole, giustificata e conforme ai principi di sana gestione finanziaria, in particolare in termini di economicità e di efficienza. Le spese devono essere necessarie per l'attuazione dell'operazione.

Le verifiche vengono svolte nell'arco temporale di 120 giorni a decorrere dal giorno successivo alla data di scadenza della presentazione delle domande di sostegno.

I controlli riguardano in particolare:

#### 1. la verifica della congruità e ragionevolezza dei costi relativi ai singoli investimenti proposti:

La congruità e ragionevolezza dei costi, si valuta in base a:

- a) computi metrici estimativi completi di misure analitiche per la quantificazione dei lavori, redatti applicando alle quantità complessive desunte dagli elaborati progettuali i prezzi unitari del Prezzario ufficiale regionale in materia di lavori pubblici o le analisi dei prezzi condotte sempre con riferimento alle indicazioni del medesimo Prezzario vigente al momento della sottoscrizione digitale del progetto esecutivo da parte del progettista incaricato;
- b) calcolo delle prestazioni tecniche ai sensi del Decreto ministeriale 17 giugno 2016, per l'affidamento dei servizi tecnici di progettazione, direzione lavori e collaudo per i richiedenti soggetti all'applicazione del d.lgs 50/2016;
- c) confronto fra almeno tre preventivi di spesa, nel caso di richiedenti non soggetti all'applicazione del d.lgs 50/2016, per l'affidamento dei servizi tecnici di progettazione, direzione lavori e collaudo rilasciati

da tre soggetti abilitati, diversi ed in concorrenza tra loro, di cui è prescelto quello dal prezzo più basso, nei limiti di spesa risultanti dal calcolo delle prestazioni tecniche ai sensi del Decreto ministeriale 17 giugno 2016.

### **Visite aziendali**

E' data facoltà all'istruttore di effettuare visite in situ per acquisire ulteriori elementi conoscitivi a supporto delle valutazioni tecniche sulla iniziativa progettuale, in particolare:

- per verificare la rispondenza di quanto dichiarato dal richiedente;
- per accertare la fattibilità degli interventi proposti;
- per accertare la loro conformità agli obiettivi ed alle finalità della misura.

Durante la visita in situ potranno essere verificate anche:

- la situazione precedente all'investimento ove il materiale fotografico eventualmente prodotto non sia in grado di rendere con sufficiente chiarezza le condizioni prospettate;
- le altre situazioni che potrebbero aggiungere informazioni significative per la determinazione dell'ammissibilità dell'investimento proposto.

### **Attribuzione del punteggio di priorità**

I punteggi saranno attribuiti sulla base dei criteri previsti dal presente bando al paragrafo 5.5. e documentati dai beneficiari.

I requisiti per l'attribuzione dei punteggi devono essere posseduti dal richiedente al momento della presentazione della domanda.

#### ***6.2.2 Comunicazione dell'esito dell'istruttoria al richiedente***

Nel caso di inammissibilità parziale o totale della domanda si provvederà all'invio al richiedente della comunicazione di esito istruttorio motivato contenente l'indicazione:

- ✓ del punteggio assegnato;
- ✓ degli investimenti ammessi e del dettaglio degli investimenti non ammessi;
- ✓ del contributo concedibile;
- ✓ del termine entro cui è possibile presentare memorie scritte ai fini della richiesta di riesame al Comitato di Coordinamento di Misura (CCM, cfr. successivo paragrafo 6.2.3.).

#### ***6.2.3 Richiesta di riesame***

**Entro e non oltre dieci giorni** dalla comunicazione di esito istruttorio sopraindicata, il richiedente, esclusivamente tramite SIAR, può richiedere il riesame e la ridefinizione della propria posizione al Comitato di Coordinamento di Misura (CCM<sup>8</sup>), attraverso la presentazione di memorie scritte.

Il SIAR non consentirà la presentazione della documentazione oltre i termini, che decorrono dalla ricezione della richiesta di richiesta di riesame o, nel caso, di mancata consegna per causa imputabile al destinatario (es. violazione dell'obbligo da parte delle imprese di mantenere una casella di PEC funzionante) dalla data di invio della PEC.

Le istanze vanno indirizzate al CCM della sottomisura 5.1.

---

<sup>8</sup> Il Comitato istituito per il coordinamento e l'omogeneizzazione dell'attività istruttoria per ciascuna Misura è costituito dai responsabili provinciali e dal responsabile regionale di misura.

Esse saranno esaminate dal CCM nei 20 giorni successivi al ricevimento e comunque prima della pubblicazione della graduatoria regionale.

### **Provvedimento di non ammissibilità**

Nel caso di inammissibilità totale il provvedimento di non ammissibilità, adottato dal dirigente responsabile di attuazione della sottomisura, è comunicato ai soggetti interessati.

Esso contiene anche l'indicazione delle modalità per proporre ricorso avverso la decisione e cioè:

- ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 gg. dal ricevimento della comunicazione, o, in alternativa,
- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. dal ricevimento della comunicazione.

### ***6.2.4 Completamento dell'istruttoria e redazione della graduatoria***

A conclusione dell'attività istruttoria, il Responsabile regionale di misura predispose la graduatoria, sulla base delle domande dichiarate ammissibili.

In relazione alle dotazioni finanziarie previste negli avvisi pubblici, sono ammessi a finanziamento tutti i progetti collocati in posizione utile nella graduatoria, fino alla copertura delle risorse attribuite.

La graduatoria è approvata con decreto del dirigente responsabile dell'attuazione della sottomisura 5.1.

### ***6.2.5 Pubblicazione della graduatoria e comunicazione di finanziabilità***

Il decreto di approvazione della graduatoria è pubblicato sul sito [www.norme.marche.it](http://www.norme.marche.it) ai sensi delle DGR n.573/16 e DGR1158/2017, nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale e nella sezione Regione Utile all'indirizzo [www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agricoltura-Sviluppo-Rurale-e-Pesca](http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agricoltura-Sviluppo-Rurale-e-Pesca) nella specifica pagina dedicata al bando di riferimento.

Ai richiedenti che, in base alla graduatoria medesima, rientrano in graduatoria ma non sono finanziabili per carenza di fondi, sarà inviata la relativa comunicazione.

La comunicazione di finanziabilità e di non finanziabilità sono inviate a firma del Responsabile regionale della sottomisura 5.1.

Avverso il provvedimento di approvazione della graduatoria qualunque interessato può proporre:

- ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 gg. dal ricevimento della comunicazione; o, in alternativa,
- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. dal ricevimento della comunicazione.

## **7. Fase di realizzazione e pagamento**

La Regione Marche riceve le domande di pagamento dei beneficiari, finalizzate ad ottenere la liquidazione dell'aiuto spettante.

Il pagamento può essere richiesto sotto forma di:

- domanda di pagamento dell'anticipo;
- domanda di pagamento su stato avanzamento lavori (SAL)
- domanda di pagamento del saldo.

In questa fase inoltre i richiedenti possono presentare eventuali domande di variazione progettuale, adeguamenti tecnici e modifiche progettuali non sostanziali.

## 7.1 Variazioni progettuali

Il beneficiario può presentare **non più di due richieste di variante** al progetto finanziato. In tale limite non va considerata la variante per cambio di beneficiario che deve essere oggetto di separata richiesta.

Sono da considerarsi varianti i cambiamenti del progetto originario che comportino modifiche dei parametri che hanno reso l'iniziativa finanziabile purché NON siano tali da inficiare la finanziabilità stessa, quali:

1. modifiche tecniche sostanziali delle operazioni approvate;
2. modifiche della tipologia di investimento approvata;
3. diversa suddivisione della spesa tra singole voci omogenee. Per voce omogenea si intende la singola voce di costo del computo metrico che influisce sugli altri elaborati economici di progetto (elenco dei prezzi unitari e quadro economico) ferma restando l'entità del contributo;
4. cambio del beneficiario, del rappresentante legale o del soggetto da questi delegato. Il subentro nella titolarità è consentito per casi eccezionali, debitamente motivati (es: gravi dissesti finanziari, trasformazione della ragione sociale, scadenza del mandato pro tempore, ecc.) alle seguenti condizioni:
  - che il subentro non modifichi le condizioni che hanno originato la concessione degli aiuti, ivi compreso il punteggio;
  - che il subentrante s'impegni a realizzare gli investimenti in luogo del cedente e a rispettare tutte le condizioni e gli impegni riportati nel nulla osta di concessione per la erogazione del sostegno, ivi compresi quelli previsti per il periodo vincolativo decennale successivo all'ultimazione del progetto;
  - in tutti i casi di subentro è possibile riconoscere il sostegno solo qualora il subentrante sia in grado di dimostrare di aver sostenuto l'onere finanziario degli investimenti mediante la presentazione dei documenti giustificativi della spesa (fatture) intestati al medesimo e dal medesimo effettivamente pagati (bonifici), fatta eccezione per i casi di forza maggiore per decesso o inabilità di lunga durata del beneficiario per i quali è consentita, rispettivamente, all'erede legittimo e al subentrante la presentazione della documentazione giustificativa della spesa e dei pagamenti ancorché intestati al "de cuius" o al cedente inabile.
  - nel caso del subentro e in presenza di anticipazione erogata a favore del cedente, alla stipula di appendice di subentro della polizza fidejussoria secondo quanto previsto da AGEA.

### 7.1.1 Presentazione delle domande di variazione progettuale

Le domande di variante possono essere presentate solo tramite SIAR all'indirizzo: <http://siar.regione.marche.it/siarweb/homepage.aspx>. Le domande presentate con diversa modalità non potranno essere accolte e saranno dichiarate immediatamente inammissibili.

Non è previsto l'obbligo della comunicazione della variante prima della sua realizzazione.

Il beneficiario deve comunque presentare la richiesta di variante (comprendente gli adeguamenti realizzati e non comunicati) entro 60 giorni antecedenti la data stabilita per la rendicontazione.

Le varianti approvate, ma eseguite in maniera difforme, corrispondono a varianti non approvate.

Le maggiori spese eventualmente sostenute dal beneficiario per la realizzazione della variante rispetto al progetto esecutivo finanziato non determinano aumento di contributo; sono quindi totalmente a carico del beneficiario.

Diversamente, nel caso in cui la variante produca una riduzione della spesa ammessa, il contributo viene ricalcolato in corrispondente diminuzione.

La variante può essere ritirata fino a quando al beneficiario non vengano comunicate inadempienze o l'intenzione di svolgere un controllo in loco (Regolamento di Esecuzione (UE) N. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento

europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità <sup>9)</sup>

### 7.1.2 Documentazione da allegare alla variante

Alla domanda di variante deve essere allegata la seguente documentazione da presentare tramite SIAR:

- a) relazione nella quale sia fatto esplicito riferimento alla natura e alle motivazioni che hanno portato alle modifiche del progetto inizialmente approvato, con riferimento ai casi previsti dall'articolo 106 del d. lgs. n. 50/2016 e s.m. per i beneficiari assoggettati al codice. La relazione sarà sottoscritta digitalmente dal tecnico progettista o dal direttore dei lavori e supportata da copia degli eventuali atti di approvazione;
- b) apposito quadro di confronto tra la situazione inizialmente prevista e quella che si determina a seguito di variante, come previsto dal sistema SIAR;
- c) un prospetto riepilogativo delle voci soggette a variazione, che consenta di effettuare un collegamento tra la situazione precedentemente approvata e quella risultante dalla variante richiesta, come previsto dal sistema SIAR;
- d) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445 del 28 dicembre 2000, sottoscritta ai sensi del 3° comma dell'art.38 del DPR menzionato, con indicazione dei dati amministrativi (eventuale numero dell'atto autorizzativo richiesto e rilasciato dall'autorità competente, sua data ed eventuale protocollo) con l'elenco degli atti autorizzativi necessari (autorizzazioni, concessioni, SCIA e similari, permessi, pareri, nulla osta, comunicazioni, ecc.) per la variante al progetto esecutivo. La dichiarazione deve altresì indicare l'Autorità competente che li ha emessi (allegato 1).

### 7.1.3 Istruttoria delle domande

L'istruttoria si svolge nell'arco temporale di 45 giorni dal ricevimento della domanda di variante ed è tesa a valutare la conformità qualitativa e quantitativa della variante del progetto esecutivo e la sua compatibilità con il bando di attuazione della sottomisura, soprattutto in riferimento alle seguenti condizioni:

- ✓ la nuova articolazione della spesa non alteri le finalità originarie del progetto esecutivo;
- ✓ la variante non comporti un aumento del contributo concesso (eventuali maggiori spese sono totalmente a carico del richiedente);
- ✓ la variante non comporti la modifica delle condizioni di accesso e delle priorità assegnate tali da determinare un punteggio di accesso ricalcolato inferiore a quello attribuito all'ultimo beneficiario collocatosi in posizione utile in graduatoria per il finanziamento.

L'istruttoria può determinare la totale o parziale ammissibilità della richiesta oppure l'inammissibilità della stessa.

Nel caso di parziale o totale inammissibilità la comunicazione del responsabile provinciale al beneficiario dovrà contenere le motivazioni ed indicare il termine perentorio entro il quale dovranno pervenire eventuali memorie per il riesame ad opera del CCM della sottomisura 5.1.

Il Dirigente responsabile dell'attuazione della sottomisura adotta il provvedimento con il quale si determina l'esito delle richieste di variante.

---

<sup>9)</sup> **Ritiro di domande di aiuto, domande di sostegno, domande di pagamento e altre dichiarazioni** 1. Una domanda di aiuto, una domanda di sostegno, una domanda di pagamento o un'altra dichiarazione può essere ritirata, in tutto o in parte, in qualsiasi momento per iscritto. Tale ritiro è registrato dall'autorità competente. Uno Stato membro che si avvale delle possibilità previste all'articolo 21, paragrafo 3, può disporre che la comunicazione alla banca dati informatizzata degli animali di un animale che non si trova più nell'azienda possa sostituire il ritiro scritto. 2. Se l'autorità competente ha già informato il beneficiario che sono state riscontrate inadempienze nei documenti di cui al paragrafo 1 o se l'autorità competente gli ha comunicato la sua intenzione di svolgere un controllo in loco o se da un controllo in loco emergono inadempienze, non sono autorizzati ritiri con riguardo alle parti di tali documenti che presentano inadempienze. 3. I ritiri di cui al paragrafo 1 riportano i beneficiari nella situazione in cui si trovavano prima della presentazione dei documenti in questione o di parte di essi.

## 7.2 Adeguamenti tecnici e modifiche progettuali non sostanziali

Sono da considerarsi “**adeguamenti tecnici**”, i cambiamenti del progetto originario che non alterano i parametri che hanno reso finanziabile l’iniziativa quali:

1. le modifiche di dettaglio e le soluzioni tecniche migliorative. Le soluzioni tecniche migliorative devono essere proposte nel rispetto del criterio della ragionevolezza e ordinarietà della spesa e della finalità per cui l’investimento è stato approvato;
2. nel caso di richiedenti non soggetti all’applicazione del d.lgs 50/2016, il cambio del preventivo prescelto, a parità di prezzo offerto dall’affidatario, purché accompagnato da adeguata relazione tecnico-economica.

Le “**modifiche progettuali non sostanziali**” sono le soluzioni tecniche migliorative, le trasformazioni di dettaglio che non necessitano di essere presentate alle autorità competenti che hanno rilasciato atti autorizzativi relativi al progetto esecutivo.

Per gli **adeguamenti tecnici** e per le **modifiche progettuali non sostanziali** non è prevista la comunicazione prima della realizzazione. Per gli **adeguamenti tecnici**, tuttavia, il beneficiario deve comunicare le modifiche apportate al progetto prima della domanda di pagamento finale.

La valutazione degli adeguamenti tecnici e delle modifiche progettuali non sostanziali sarà effettuata direttamente al momento dell’accertamento finale e, di conseguenza, in caso di esito negativo, le spese rimarranno a totale carico del beneficiario.

## 7.3 Domanda di pagamento dell’anticipo

L’anticipo può essere assegnato fino ad un massimo del 50% del contributo concesso.

Per i richiedenti diversi dagli enti pubblici, nel caso in cui il progetto si concluda con un pagamento complessivo inferiore all’importo approvato, verranno recuperati gli interessi maturati sulla parte eccedente l’anticipo pagato, mentre nel caso in cui il progetto si concluda con un pagamento complessivo inferiore rispetto all’importo dell’anticipo ricevuto, verrà recuperato il contributo ricevuto in eccesso, comprensivo degli interessi maturati.

### 7.3.1 Presentazione delle domande

La domanda di pagamento dell’anticipo deve essere presentata attraverso il SIAR all’indirizzo <http://siar.regione.marche.it/siarweb/homepage.aspx>.

Deve essere presentata tramite SIAR la seguente documentazione:

- a) garanzia fidejussoria stipulata con istituto di credito o società assicurativa equivalente al 100% dell’importo anticipato, utilizzando le procedure e la modulistica AGEA. Gli enti locali trasmettono la garanzia sottoscritta dal legale rappresentante dell’ente equivalente al 100% dell’importo anticipato. La modulistica relativa alla fidejussione predisposta da AGEA OP è reperibile su SIAR nella sezione domande di pagamento. La fidejussione deve avere validità comunque fino alla liquidazione del saldo finale dell’aiuto ed ha efficacia fino alla data di rilascio dell’apposita autorizzazione di svincolo da parte dell’Amministrazione competente;
- b) dimostrazione di aver provveduto all’affidamento dei lavori, nel solo caso di richiedenti soggetti al d.lgs 50/2016, o di aver avviato la realizzazione del Progetto esecutivo (dichiarazione di inizio dei lavori a firma del direttore dei lavori incaricato). Nel caso di richiedenti che non intendono optare, ai sensi del decreto n. 347 del 13/08/2019, per la richiesta dell’anticipo del 25% dell’importo di contributo concesso, l’importo massimo del 50% concedibile sarà calcolato sulla base delle risultanze dell’espletamento della gara (Quadro economico ridefinito tenendo conto dei ribassi offerti);
- c) Gli enti esponenziali di cui alla l. 168/2017 (tra cui le Comunanze agrarie, le Università agrarie, le ASBUC) e gli organismi pubblico – privati di gestione associata dei beni agro-silvo-pastorali, per il riconoscimento

ed il pagamento dell'anticipazione in relazione all'IVA, così come ammessa a finanziamento, dovranno allegare gli atti formali di riscontro da parte dell'Agenzia delle Entrate delle loro istanze di interpello o richieste di parere in merito al caso specifico di indetraibilità e quindi irrecuperabilità in alcun modo dell'IVA;

- d) in caso di contributo pari o superiore a 25.000,00 Euro, esclusi gli enti pubblici: dichiarazione sostitutiva al fine di consentire i controlli previsti dal D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia a norma degli artt. 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136". I fac simili specifici sono scaricabili dall'apposita sezione del SIAR <https://siar.regione.marche.it/web/public/downloaddocumenti.aspx>.

Il richiedente, qualora soggetto di diritto privato, deve inoltre dichiarare di non essere destinatario di misure di prevenzione personale ovvero condannato con sentenza definitiva o, ancorché non definitiva, confermata in grado di appello, per i delitti di criminalità organizzata elencati dall'art. 51, comma 3 bis del codice di procedura penale (allegato 4).

### *7.3.2 Istruttoria delle domande*

Le verifiche sono effettuate entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta.

La rendicontazione delle spese riferite all'importo erogato come anticipo è posticipata al momento della presentazione della domanda di saldo.

Nel caso di decadenza dall'aiuto il beneficiario è tenuto a restituire le somme percepite, comprensive degli interessi maturati.

## **7.4 Domanda di pagamento di acconto su Stato Avanzamento Lavori (SAL)**

E' possibile presentare richieste di liquidazione dell'aiuto corrispondenti ai lavori parzialmente eseguiti.

Lo Stato Avanzamento Lavori (SAL) può essere **richiesto massimo due volte. Nel caso il richiedente abbia presentato domanda di anticipazione il SAL può essere richiesto una sola volta.**

**Il SAL deve** rappresentare almeno il 30% del contributo richiesto e per la sua presentazione non necessita la presentazione di polizza fidejussoria.

E' possibile erogare acconti fino a 80% dell'importo dell'aiuto totale concesso. Di conseguenza, nel caso in cui sia stato erogato l'anticipo del 50%, l'acconto su SAL non potrà essere di importo superiore al 30% del contributo concesso.

Nel caso di mancata erogazione dell'anticipo, l'acconto su SAL potrà essere di importo compreso fra 30% e 80% del contributo concesso.

### *7.4.1 Presentazione delle domande (di pagamento di acconto su SAL)*

La domanda deve essere presentata attraverso il SIAR all'indirizzo <http://siar.regione.marche.it/siarweb/homepage.aspx> fino a tre mesi prima della conclusione delle operazioni fissata nella decisione di finanziamento dell'Autorità di gestione.

Alla richiesta deve essere allegata la seguente documentazione da presentare tramite SIAR:

1. Stato di avanzamento analitico dei lavori, completo di Computo metrico con i codici di riferimento delle voci di spesa, redatto in base al prezzario regionale delle opere pubbliche della Regione Marche vigente al momento della domanda di sostegno, con evidenza dei ribassi ottenuti;
2. dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (art. 47 DPR 445/2000 con copia documento di identità), di asseverazione del tecnico progettista-direttore dei lavori relativa alla computazione dei lavori concernente la domanda di contributo, ove si dichiara che tutte le opere risultano realizzate nel rispetto di tutte le norme cogenti e nel rispetto delle prescrizioni eventualmente impartite dalle Autorità competenti (vincoli idrogeologici, urbanistico-edilizi, ambientali e paesaggistici e relative autorizzazioni con eventuali prescrizioni esecutive), redatta secondo lo schema predisposto dall'A.d.G (allegato 5);

3. fatture (da allegare). Le fatture o i documenti contabili equipollenti devono riportare un'apposita codifica costituita dall'ID domanda e dalla sottomisura di riferimento, unitamente al dettaglio dei lavori svolti con specifico riferimento all'investimento finanziato. Deve inoltre essere presentata la dichiarazione sostitutiva di atto notorio del responsabile della tenuta della contabilità fiscale del richiedente, resa ai sensi articoli 47 e 76 del DPR n. 445/2000, contenente gli estremi di tutte le fatture inserite in domanda di pagamento (almeno numero, data e soggetto che le ha emesse), in cui si attesta che le fatture allegare alla domanda di pagamento corrispondono a quelle presenti nel Sistema di Interscambio (SdI);
4. Copia del registro IVA sottoscritta dal Beneficiario o dal delegato alla tenuta del registro con evidenziazione delle fatture rendicontate (da allegare);
5. copia delle buste paga del personale coinvolto nella progettazione, direzione lavori e collaudo nel caso di rendicontazione di spese di cui all'art. 113 del d.lgs 50/2016 e relativo timesheet, secondo il modello scaricabile nell'apposita sezione del SIAR <https://siar.regione.marche.it/web/public/downloaddocumenti.aspx>. La medesima documentazione è prevista nel caso di rendicontazione di spese ai sensi dell'art. 5 del d.lgs 50/2016;
6. Gli enti esponenziali di cui alla l. 168/2017 (tra cui le Comunanze agrarie, le Università agrarie, le ASBUC) e gli organismi pubblico – privati di gestione associata dei beni agro-silvo-pastorali, per il riconoscimento ed il pagamento delle spese sostenute per l'IVA, così come rendicontata dovranno produrre gli atti formali di riscontro da parte dell'Agenzia delle Entrate delle loro istanze di interpello o richieste di parere in merito al caso specifico di indetraibilità e quindi irrecuperabilità in alcun modo dell'IVA;
7. in caso di contributo totale pari o superiore a 25.000,00 Euro, esclusi gli enti pubblici: dichiarazione sostitutiva al fine di consentire i controlli previsti dal D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia a norma degli artt. 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136". I fac simili specifici sono scaricabili dall'apposita sezione del SIAR <https://siar.regione.marche.it/web/public/downloaddocumenti.aspx>;
8. copia delle contabili dei pagamenti effettuati tramite conto dedicato:
  - ✓ Copia dei bonifici / Riba eseguiti, prodotti dalla Banca o dalla Posta, con il riferimento alla fattura per la quale è stato disposto il pagamento. Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite "home banking", il beneficiario del contributo è tenuto a produrre la stampa dell'operazione dalla quale risulti la data ed il numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell'operazione a cui la stessa fa riferimento.
  - ✓ Assegno: copia degli assegni emessi per il pagamento ed estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio riferito all'assegno con il quale è stato effettuato il pagamento delle opere rendicontate. Tale modalità di pagamento può essere accettata, purché l'assegno sia sempre emesso con la dicitura "non trasferibile<sup>10</sup>";
  - ✓ Carta di credito e/o Bancomat. Per tale modalità di pagamento occorre produrre l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio riferito all'operazione con il quale è stato effettuato il

---

<sup>10</sup> Gli assegni, circolari o bancari, devono essere sempre muniti della clausola "non trasferibile" se il loro importo complessivo è pari o superiore ad € 1.000,00. Rileva quindi l'importo complessivo, non del singolo assegno ma di tutti gli assegni emessi nell'arco di sette giorni (o comunque con modalità tali da far nascere il sospetto di un tentativo di elusione della norma). Quindi se il pagamento avviene mediante più assegni circolari, il cui importo complessivo è pari o superiore ad € 1.000,00, devono essere "non trasferibili", anche se di importo singolarmente inferiore ad € 1.000,00. Qualora siano richiesti moduli di assegni in forma libera, dietro una specifica richiesta scritta da parte del soggetto interessato alla banca o pagando € 1,50 a titolo di imposta di bollo per ciascun modulo richiesto in forma libera, tali assegni potranno essere girati solo se il loro importo è inferiore ad € 1.000,00. E' necessario indicare il nome o la ragione sociale del beneficiario: sugli assegni bancari e postali emessi per importi pari o superiori a € 1.000 (che non possono essere privi della clausola di non trasferibilità); sugli assegni circolari e vaglia postali e cambiali (a prescindere dall'importo).  
**Commento riassuntivo delle nuove disposizioni stabilite con il testo legislativo sotto indicato a partire dal 31.1.2012** (D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 (1) (2). Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici. (1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 6 dicembre 2011, n. 284, S.O. (2) Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 22 dicembre 2011, n. 214.)

pagamento. In caso di Carta di credito fa fede il giorno di utilizzo e non di accredito sul conto corrente. Non sono ammessi pagamenti tramite carte prepagate.

Il richiedente, qualora soggetto di diritto privato, deve inoltre dichiarare di non essere destinatario di misure di prevenzione personale ovvero condannato con sentenza definitiva o, ancorché non definitiva, confermata in grado di appello, per i delitti di criminalità organizzata elencati dall'art. 51, comma 3 bis del codice di procedura penale (allegato 4).

#### *7.4.2 Istruttoria delle domande (di pagamento di acconto su SAL)*

Le verifiche vengono svolte nell'arco temporale di 45 giorni a decorrere dalla data di protocollazione della domanda di SAL e consistono nel:

- verificare la presenza, l'adeguatezza, la completezza dei documenti richiesti e la sottoscrizione del tecnico progettista direttore dei lavori.
- verificare che le spese siano state sostenute, imputate e comprovate in conformità alla normativa comunitaria e nazionale applicabile all'operazione considerata;

Il computo metrico del SAL, in quanto asseverato timbrato e sottoscritto dal direttore dei lavori, sarà oggetto di verifica puntuale solo qualora emergano evidenti difformità:

- a) del progetto esecutivo autorizzato rispetto al realizzato accertabile visivamente in fase di sopralluogo;
- b) della descrizione presente nei giustificativi di spesa rispetto al realizzato accertabile visivamente in fase di sopralluogo.

Prima di procedere al pagamento devono essere effettuati i controlli in loco a campione di competenza della struttura regionale competente in materia di controlli relativi ai fondi comunitari.

## **7.5 Domanda di pagamento di saldo**

### *7.5.1 Presentazione delle domande (di pagamento di saldo)*

La domanda deve essere presentata attraverso il SIAR all'indirizzo <http://siar.regione.marche.it/siarweb/homepage.aspx> entro e non oltre 24 mesi dalla data della comunicazione di finanziabilità, salvo proroga di cui al punto 7.5.3.

Oltre ai dati identificativi del richiedente la domanda di pagamento deve contenere la seguente dichiarazione sottoscritta dal beneficiario:

- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, sottoscritta dal beneficiario (legale rappresentante o soggetto delegato) ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445 del 28 dicembre 2000, che le opere realizzate non hanno usufruito di altri contributi pubblici;

Alla richiesta di saldo deve essere allegata la seguente documentazione, qualora pertinente in relazione agli investimenti della domanda di sostegno ammessa a contributo, da presentare tramite SIAR:

1. Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, sottoscritta ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445 del 28 dicembre 2000, in cui è riportata l'attestazione del Direttore dei lavori del completamento delle opere finanziate e che i lavori contemplati nei documenti giustificativi concernono la realizzazione del progetto finanziato con la Misura 4, sottomisura 5.1 del PSR Marche 2014/20 ed ove si dichiara che tutte le opere risultano realizzate nel rispetto di tutte le norme cogenti e nel rispetto delle prescrizioni eventualmente impartite dalle Autorità competenti (vincoli idrogeologici, urbanistico-edilizi, ambientali e paesaggistici e relative autorizzazioni con eventuali prescrizioni esecutive), redatta secondo lo schema predisposto dall'A.d.G. (allegato 6);
2. Computo metrico consuntivo, contenente idoneo prospetto di confronto con quello preventivo timbrato e sottoscritto dal Direttore dei lavori;

3. Stato finale dei lavori analitico, completo dei codici di riferimento delle voci di spesa, redatto in base alle voci di spesa del progetto esecutivo ammesso a contributo, timbrato e sottoscritto dal Direttore dei lavori;
4. Certificato di regolare esecuzione dei lavori, timbrato e sottoscritto dal Direttore dei lavori. Qualora espletato va presentato anche l'atto di collaudo;
5. Elaborati grafici utili alla verifica dei documenti contabili, timbrato e sottoscritto dal Direttore dei lavori;
6. fatture (da allegare). Le fatture o i documenti contabili equipollenti devono riportare un'apposita codifica costituita dall'ID domanda e dalla sottomisura di riferimento, unitamente al dettaglio dei lavori svolti con specifico riferimento all'investimento finanziato. Deve inoltre essere presentata la dichiarazione sostitutiva di atto notorio del responsabile della tenuta della contabilità fiscale del richiedente, resa ai sensi articoli 47 e 76 del DPR n. 445/2000, contenente gli estremi di tutte le fatture inserite in domanda di pagamento (almeno numero, data e soggetto che le ha emesse), in cui si attesta che le fatture allegate alla domanda di pagamento corrispondono a quelle presenti nel Sistema di Interscambio (SdI);
7. Copia del registro IVA sottoscritta dal Beneficiario o dal delegato alla tenuta del registro con evidenziazione delle fatture rendicontate (da allegare);
8. Gli enti esponenziali di cui alla l. 168/2017 (tra cui le Comunanze agrarie, le Università agrarie, le ASBUC) e gli organismi pubblico – privati di gestione associata dei beni agro-silvo-pastorali, per il riconoscimento ed il pagamento delle spese sostenute per l'IVA, così come rendicontata dovranno produrre gli atti formali di riscontro da parte dell'Agenzia delle Entrate delle loro istanze di interpello o richieste di parere in merito al caso specifico di indetraibilità e quindi irrecuperabilità in alcun modo dell'IVA;
9. copia delle buste paga del personale coinvolto nella progettazione, direzione lavori e collaudo nel caso di rendicontazione di spese di cui all'art. 113 del d.lgs 50/2016 e relativo timesheet, secondo il modello scaricabile nell'apposita sezione del SIAR <https://siar.regione.marche.it/web/public/downloaddocumenti.aspx>. La medesima documentazione è prevista nel caso di rendicontazione di spese ai sensi dell'art. 5 del d.lgs 50/2016;
10. copia del registro IVA sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente/ditta beneficiaria o dal delegato alla tenuta dei registri con evidenziazione delle fatture rendicontate;
11. documentazione fotografica per lavori non più visibili ed ispezionabili successivamente alla loro realizzazione;
12. copia dei documenti contabili dei pagamenti effettuati. Per le modalità di pagamento ammesse cfr. paragrafo 7.4.1. punto 8 del presente bando;
13. in caso di contributo richiesto pari o superiore a 25.000,00 Euro, esclusi gli enti pubblici: dichiarazione sostitutiva al fine di consentire i controlli previsti dal D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia a norma degli artt. 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136". I fac simili specifici sono scaricabili dall'apposita sezione del SIAR <https://siar.regione.marche.it/web/public/downloaddocumenti.aspx>;
14. nel caso di richiedenti soggetti al d.lgs 50/2016, check list appalti compilata nel modello predisposto da AGEA OP in versione post affidamento lavori. La check list specifica è scaricabili dall'apposita sezione del SIAR <https://siar.regione.marche.it/web/public/downloaddocumenti.aspx>;
15. nel caso di Contratti di mandato, dichiarazione sostitutiva del/i mandante/i del rispetto del mantenimento degli impegni del beneficiario mandatario di cui al successivo paragrafo 7.6 (allegato 8 del presente bando).

Il richiedente, qualora soggetto di diritto privato, deve inoltre dichiarare di non essere destinatario di misure di prevenzione personale ovvero condannato con sentenza definitiva o, ancorché non definitiva, confermata in grado di appello, per i delitti di criminalità organizzata elencati dall'art. 51, comma 3 bis del codice di procedura penale (allegato 4).

### 7.5.2 Istruttoria delle domande (di pagamento di saldo)

La liquidazione del saldo del contributo, è concessa soltanto dopo:

- l'effettuazione di un sopralluogo inteso a verificare in situ:
  - l'effettiva realizzazione degli investimenti previsti, ammessi a contributo e rendicontati;
  - la verifica delle condizioni di accesso e delle priorità assegnate tali da determinare un punteggio ricalcolato superiore a quello attribuito all'ultimo beneficiario collocatosi in posizione utile in graduatoria per il finanziamento;
  - la verifica che la strada non è interdetta al pubblico transito;
  - che sia stata data adeguata pubblicità al finanziamento pubblico, secondo gli obblighi riportati nell'Allegato III, Parte 1 punto 2 e Parte 2 punti 1 e 2 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/14.

#### Economie di spesa

Per Economie di spesa si intendono le variazioni di spesa in diminuzione a fronte di acquisto e/o realizzazione del medesimo investimento ammesso al sostegno. Le economie di spesa non necessitano di alcuna comunicazione preventiva. Per tale fattispecie non si applicano le riduzioni previste.

#### Parziale esecuzione dei lavori

In caso di parziale realizzazione dell'iniziativa progettuale approvata, dovrà essere verificata la funzionalità dei lavori e delle opere realizzate.

Qualora sia riscontrato che i lavori eseguiti non costituiscano un lotto funzionale sarà pronunciata la decadenza del lotto in questione.

Nel caso in cui sia riconosciuta la funzionalità di una porzione di investimento, fatte salve le ulteriori verifiche rispetto alle condizioni di ammissibilità, è possibile procedere al riconoscimento ed all'ammissibilità delle spese effettivamente sostenute di tale porzione di investimento.

Saranno infine effettuate eventuali compensazioni con anticipi o acconti precedentemente erogati.

Nel caso in cui l'iniziativa sia stata realizzata nella sua totalità, ma la spesa rendicontata e riconosciuta ammissibile risulti inferiore al contributo da erogare, le somme non impiegate costituiranno economie.

Il costo della progettazione è riconosciuto per intero, mentre il costo della direzione dei lavori è diminuito in proporzione all'importo degli eventuali minori investimenti e lavori eseguiti e, quindi, diretti, contabilizzati e collaudati.

Le verifiche vengono svolte entro 75 giorni a decorrere dalla data di ricezione della domanda di saldo.

### 7.5.3 Domande di proroga dei termini per l'ultimazione dei lavori.

Il termine per l'ultimazione dei lavori e per la relativa rendicontazione è fissato in **24 mesi** dalla data di comunicazione di finanziabilità.

È possibile richiedere una sola proroga della durata massima di 6 mesi.

I documenti da allegare e da presentare tramite SIAR sono i seguenti:

1. relazione dalla quale risulti:
  - i motivi che hanno determinato il ritardo ;
  - le misure che il beneficiario del sostegno intende adottare per concludere l'investimento nei tempi di proroga richiesti;
  - il nuovo cronoprogramma degli interventi;
2. appendice di polizza fidejussoria (nel caso di anticipo erogato) con la nuova scadenza di ultimazione lavori secondo quanto previsto da Agea.

## 7.6 Impegni dei richiedenti

Tramite la sottoscrizione della domanda di sostegno il richiedente si impegna a:

1. realizzare gli investimenti in modo conforme rispetto alle finalità della misura e coerente con il progetto esecutivo approvato ed ammesso a contributo;
2. garantire la destinazione d'uso degli investimenti realizzati per le medesime finalità per cui sono stati finanziati dal presente bando per un periodo di 10 anni per gli investimenti immobiliari a decorrere dalla data di adozione del Provvedimento di autorizzazione al pagamento del saldo finale (Decreto del Dirigente)<sup>11</sup>;
3. non alienare le strutture e infrastrutture finanziate dal presente bando per un periodo di 5 anni, a decorrere dalla data di adozione del Provvedimento di autorizzazione al pagamento del saldo finale (Decreto del Dirigente)<sup>12</sup>;
4. presentare la rendicontazione entro 24 mesi dalla data di comunicazione di finanziabilità, ferma restando l'eventuale proroga richiesta e concessa;
5. conservare a disposizione degli uffici della Regione Marche, della Commissione Europea, nonché dei tecnici incaricati, la documentazione originale di spesa dei costi ammessi a contributo per i 5 anni successivi alla liquidazione del saldo del contributo;
6. consentire l'accesso alle aree ed alle sedi del beneficiario ed un'agevole consultazione della documentazione da parte degli organi incaricati dei controlli, in ogni momento e senza restrizioni;
7. restituire senza indugio, anche mediante compensazione con importi dovuti da parte degli Organismi Pagatori, le somme eventualmente percepite in eccesso quale aiuto, ovvero sanzioni amministrative, così come previsto dalle disposizioni e norme nazionali e comunitarie;
8. dare adeguata pubblicità al finanziamento pubblico, secondo gli obblighi riportati nell'Allegato III, Parte 1 punto 2 e Parte 2 punti 1 e 2 del Reg. di esecuzione (UE) n. 808/14 (cfr. paragrafo 7.6.1.)

### 7.6.1 Disposizioni in materia di informazione e pubblicità.

I beneficiari degli investimenti cofinanziati ai sensi del presente bando sono tenuti a rispettare i seguenti obblighi informativi, a pena di decadenza e revoca del contributo accordato, con eventuale recupero di somme già corrisposte:

#### **a) durante l'esecuzione di un'operazione ammessa a contributo:**

- 1) per le operazioni che beneficiano di un sostegno pubblico totale superiore a 10.000,00 € a collocare almeno un poster con informazioni sull'operazione (formato minimo A3), che evidenzii il sostegno finanziario dell'Unione, in un luogo facilmente visibile al pubblico. Per operazioni il cui sostegno pubblico superi l'importo 50.000,00 € euro, apposizione, in luogo ben visibile al pubblico, di una targa informativa

<sup>11</sup> Periodo di non alienabilità e vincoli di destinazione. L'art. 71 del Reg. (UE) n. 1303/2013 "Stabilità delle operazioni" dispone che " 1. Nel caso di un'operazione che comporta investimenti in infrastrutture o investimenti produttivi, il contributo fornito dai fondi SIE è rimborsato laddove, entro cinque anni dal pagamento finale al beneficiario o entro il termine stabilito nella normativa sugli aiuti di Stato, ove applicabile, si verifichi quanto segue: a) cessazione o rilocalizzazione di un'attività produttiva al di fuori dell'area del programma; b) cambio di proprietà di un'infrastruttura che procuri un vantaggio indebito a un'impresa o a un ente pubblico; c) una modifica sostanziale che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'operazione, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari.

Gli importi indebitamente versati in relazione all'operazione sono recuperati dallo Stato membro in proporzione al periodo per il quale i requisiti non sono stati soddisfatti.

Qualora, per esigenze imprenditoriali, un impianto fisso o un macchinario oggetto di finanziamento necessiti di essere spostato dall'insediamento produttivo ove lo stesso è stato installato ad un altro sito appartenente allo stesso beneficiario, il beneficiario medesimo ne deve dare preventiva comunicazione all'autorità che ha emesso il provvedimento di concessione del contributo. Tale spostamento non dovrà comportare un indebito vantaggio, derivante dall'applicazione di condizioni o criteri di selezione più favorevoli (p.e. maggiore tasso di aiuto o priorità di selezione per la localizzazione in zona svantaggiata).

<sup>12</sup> Per periodo di non alienabilità e di divieto di cambio di destinazione di un bene o porzione di bene, si intende il periodo di tempo nell'ambito del quale il beneficiario non può cedere a terzi né distogliere dall'uso indicato nella domanda approvata il bene/servizio realizzato grazie al contributo pubblico ricevuto.

Gli importi indebitamente versati in relazione all'operazione sono recuperati dallo Stato membro in proporzione al periodo per il quale i requisiti non sono stati soddisfatti.

contenente indicazioni sul progetto, che metta in evidenza il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione Europea, dallo stato italiano e dalla Regione Marche;

- 2) per gli investimenti per le quali il sostegno pubblico complessivo supera i 500.000,00 €, esporre in un luogo facilmente visibile al pubblico un cartellone temporaneo di dimensioni rilevanti per ogni operazione che consista nel finanziamento di infrastrutture o di operazioni di costruzione per le quali il sostegno pubblico complessivo supera i 500.000,00 €;
- 3) per i beneficiari che dispongono di un sito web per uso professionale, fornire sul sito una breve descrizione dell'operazione che consenta di evidenziare il nesso tra l'obiettivo del sito web e il sostegno di cui beneficia l'operazione, in proporzione al livello del sostegno, compresi finalità e risultati, ed evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione;

**b) entro la data della presentazione della domanda di pagamento per gli investimenti finanziati il beneficiario espone una targa informativa permanente o un cartellone pubblicitario di notevoli dimensioni in un luogo facilmente visibile al pubblico per ogni operazione il cui sostegno complessivo supera i 500.000,00 euro;**

La suddetta cartellonistica oltre a riportare le informazioni sul progetto (nome, obiettivo dell'operazione e descrizione) che non debbono occupare più del 25% dello spazio del cartellone o della targa, debbono riportare altresì: l'emblema dell'Unione, dello Stato Italiano e della Regione Marche. Ogni beneficiario è tenuto a mantenere il materiale di informazione e pubblicità di cui al presente articolo per un periodo di cinque anni successivi alla domanda di pagamento.

I riferimenti circa le caratteristiche delle informazioni e della pubblicità obbligatoria sono presenti nei siti: [http://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Psr-Marche/Bandi/Beneficiari#3380\\_Linee-guida](http://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Psr-Marche/Bandi/Beneficiari#3380_Linee-guida)

e <http://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Psr-Marche/Comunicazione/Campagna-di-comunicazione#Creatività-e-loghi>.

## 7.7 Controlli e sanzioni.

Fatta salva l'applicazione dell'art. 63 del Reg. UE 809/2014, in caso di mancato rispetto degli impegni ai quali è subordinata la concessione del contributo<sup>13</sup> si applicano le riduzioni e le esclusioni disciplinate con D.G.R. n. 1669 del 10/12/2018 "Programma di Sviluppo Rurale Marche 2014-2020. Individuazione violazioni e applicazione riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari. Misure non connesse alle superficie e agli animali. Revoca DGR n.1122 del 02/10/2017".

---

<sup>13</sup> Articolo 63

Revoca parziale o totale del sostegno e sanzioni amministrative

1 I pagamenti sono calcolati in funzione degli importi risultati ammissibili nel corso dei controlli amministrativi di cui all'articolo 48.

L'autorità competente esamina la domanda di pagamento ricevuta dal beneficiario e stabilisce gli importi ammissibili al sostegno. Essa determina:

a) l'importo cui il beneficiario ha diritto sulla base della domanda di pagamento e della decisione di sovvenzione;

b) l'importo cui il beneficiario ha diritto dopo un esame dell'ammissibilità delle spese riportate nella domanda di pagamento.

Se l'importo stabilito in applicazione del secondo comma, lettera a), supera l'importo stabilito in applicazione della lettera b) dello stesso comma di più del 10 %, si applica una sanzione amministrativa all'importo stabilito ai sensi della lettera b). L'importo della sanzione corrisponde alla differenza tra questi due importi, ma non va oltre la revoca totale del sostegno.

Tuttavia, non si applicano sanzioni se il beneficiario può dimostrare in modo soddisfacente all'autorità competente di non essere responsabile dell'inclusione dell'importo non ammissibile o se l'autorità competente accerta altrimenti che l'interessato non è responsabile.

2. La sanzione amministrativa di cui al paragrafo 1 si applica, mutatis mutandis, alle spese non ammissibili rilevate durante i controlli in loco di cui all'articolo 49. In tal caso la spesa controllata è la spesa cumulata sostenuta per l'operazione di cui trattasi. Ciò lascia impregiudicati i risultati dei precedenti controlli in loco delle operazioni in questione.

## 7.8 Richieste di riesame e presentazione di ricorsi

Avverso la comunicazione di esito istruttorio negativo o parzialmente negativo relativa alla domanda di variante, alla domanda di SAL e a quella di SALDO, il beneficiario può presentare, tramite SIAR, al CCM memorie scritte entro il termine perentorio indicato nella comunicazione.

La richiesta di riesame viene esaminata entro i 20 giorni successivi alla ricezione delle osservazioni.

A seguito dell'emanazione del provvedimento definitivo, il beneficiario può presentare:

- ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.
- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dal ricevimento della comunicazione.

## 7.9 Informativa trattamento dati personali e pubblicità<sup>14</sup>

La Regione Marche, in conformità al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR), informa che i dati forniti saranno oggetto di trattamento da parte della Regione Marche, o dei soggetti pubblici o privati a ciò autorizzati.

Per la Regione Marche le modalità di trattamento sono di seguito esplicitate.

Il Titolare del trattamento è la Regione Marche - Giunta Regionale, con sede in via Gentile da Fabriano, 9 – 60125 Ancona.

Il Responsabile della Protezione dei Dati ha sede in via Gentile da Fabriano, 9 – 60125 Ancona.

La casella di posta elettronica, cui vanno indirizzate le questioni relative ai trattamenti di dati è, [rpd@regione.marche.it](mailto:rpd@regione.marche.it).

Le finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali sono le concessioni di contributi regionali, nazionali e comunitari ai sensi del PSR (Piano di Sviluppo Rurale) e la base giuridica del trattamento (ai sensi degli articoli 6 e/o 9 del Regolamento 2016/679/UE) è la Deliberazione Assemblea Legislativa regionale n. 79 del 30/07/2018.

I dati raccolti potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) nonché, in forma aggregata, a fini statistici.

I dati potranno essere comunicati ad AGEA - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura - con funzione di Organismo Pagatore per la Regione Marche e diffusi attraverso SIAN (Sistema Informativo Agricolo Nazionale) e SIAR (Sistema Informativo Agricolo Regionale) ai sensi del Protocollo di intesa tra AGEA OP e Regione Marche sottoscritto a maggio 2017 (Rep. Regionale contratti n. 227/2017)..

Il periodo di conservazione, ai sensi dell'articolo 5, par. 1, lett. e) del Regolamento 2016/679/UE, è determinato, ed è il tempo stabilito, per fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale), dai regolamenti per la gestione procedimentale e documentale e da leggi e regolamenti in materia.

Ai richiedenti competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, può essere richiesto al responsabile del trattamento dei dati, l'accesso ai dati personali forniti, la rettifica o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la limitazione del trattamento. I richiedenti possono inoltre fare opposizione al loro trattamento ed esercitare il diritto alla portabilità dei dati.

---

<sup>14</sup> D.Lgs. 30-6-2003 n. 196 . Codice in materia di protezione dei dati personali; Regolamento generale per la protezione dei dati personali n. 2016/679 (General Data Protection Regulation o GDPR)

Ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE, è possibile proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali con sede a Roma.

Il conferimento dei dati discende da un obbligo legale.

E' necessario fornire i dati personali richiesti, in quanto, in mancanza di tali dati, non è possibile procedere all'istruttoria della domanda presentata.

Il Responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente del Servizio Politiche Agroalimentari in qualità di Autorità di Gestione del PSR Marche 2014/2020 presso cui possono essere esercitati i diritti previsti dalla normativa in materia.